

Volontariato


Aggiornato

ilcentro

NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

*"Stato Sociale,
Volontariato
Terzo Settore
I decreti delegati
in materia di
ONLUS"*

Atti del
Seminario Nazionale
Firenze - 3 Giugno 1997



AGENZIA DI INFORMAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
STUDI, RICERCHE E COLLEGAMENTO FRA LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

ati
abili
ica
lo
nte
etta
le

19

Anno XIII - n. 5 • Luglio - Agosto 1997 • Sped. Abb. Post. c. 27 art. 2 L. 549/95 • Pubbl. inf. 50% - Contiene I. R.

STATO SOCIALE, VOLONTARIATO, TERZO SETTORE I DECRETI DELEGATI IN MATERIA DI ONLUS

Il dibattito in corso sullo stato sociale e, contemporaneamente, l'attuazione delle deleghe fiscali in materia di terzo settore e di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, rendono attuali ed impongono momenti di studio e di riflessione al riguardo.

Il Centro Nazionale per il Volontariato, organizzando questo seminario, ha inteso realizzare un momento di scambio di informazioni e di indicazioni per il futuro.

Il Seminario nazionale, di cui pubblichiamo alcuni dei principali interventi, si è svolto a Firenze, presso la sede del Consiglio Regionale, il 3 giugno u.s. ed ha costituito un primo appuntamento di studio e dibattito in tema di non profit, poichè il Centro sta realizzando in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche una ricerca quinquennale che prevede anche l'approfondimento degli aspetti che caratterizzano il terzo settore.

Sempre in questo numero di "Volontariato Oggi" pubblichiamo nell'inserto "Toscana No Profit" realizzato in convenzione con la Regione Toscana, gli atti del seminario regionale sul terzo settore "Associazionismo e Volontariato" organizzato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno nel maggio scorso e rivolto agli operatori pubblici della Toscana.



**Vuoi sapere cosa accade
nel mondo del volontariato?**

Abbonati a:

Volontariato Oggi

Agenzia di Informazione del Centro Nazionale per il Volontariato



**L'abbonamento per l'anno 1997
è di L. 20.000**

da effettuare con versamento su
c.c.p. n. 10848554 intestato a:

Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

Indirizzo INTERNET <http://cnv.cpr.it>
e mail cnv@cnv.cpr.it

VOLONTARIATO OGGI

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE E COLLEGAMENTO
FRA LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

Comitato di redazione

Maria Pia Bertolucci, Rossana Caselli,
Roberta De Santis, Elena Ghilardi, Aldo Intaschi,
Tiziana Martinelli, Ela Mazzarella, Costanza Pera,
Stefano Raghianti, Marilena Piazzoni

Direttore responsabile

Bruno Frediani

Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-09-1985
Anno XIII - n. 5 - Luglio - Agosto 1997
Sped. Abb. Post. c. 27 art. 2 L. 549/95
Pubbl. inf. 50% - Contiene I. R.

Sede:

Via Catalani, 158 - LUCCA
Tel. (0583) 41 95 00 - Fax (0583) 41 95 01

Recapito postale:

Centro Nazionale per il Volontariato
C.P. 202 - 55100 LUCCA

Abbonamento annuo

L. 20.000 su c.c.p. n. 10848554 intestato a:
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale di articoli e notizie
è consentita citandone la fonte

Fotocomposizione

La Bottega della Composizione

Stampa

Nuova Grafica Lucchese



ASSOCIATO
ALL'UNIONE ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato

**Publicazione realizzata nell'ambito della
convenzione con il CNR, Ente patrocinatore
e finanziatore della ricerca su "Ruolo della
famiglia e del settore non-profit e della
telefonia sociale per la fondazione di
una politica sociale a rete integrata".**

Presidente

Maria Eletta Martini

Vice Presidenti

Giuseppe Bicocchi - Eritico Cini
Patrizio Petrucci - Marilena Piazzoni
Dina Formichini
responsabile Attività CNV Nord Italia

Comitato Esecutivo

ASP - AVIS - Fratres - Mo.V.
Corrado Carghi
responsabile Volontariato Internazionale
Maria Pia Bertolucci
responsabile Coord. Beni Culturali

Comitato Scientifico

Achille Ardigo - Francesco Busnelli
Claudia Calvuso - Rossana Caselli
Giovanni Negro
Emanuele Randi Origo

Direttore

Ela Mazzarella

Segretario Amministrativo

Aldo Intaschi

RINNOVAMENTO DELLO STATO SOCIALE, RUOLO DEL TERZO SETTORE, SPECIFICITÀ DEL VOLONTARIATO

Relazione del
Dott. Edwin Morley-Fletcher
Coordinatore del
Gruppo di Lavoro
Mercato Sociale
del CNEL

La recente riscoperta, da più parti, delle virtù del volontariato, dell'associazionismo, del nonprofit, in contesti un tempo gelosamente riservati alla mano pubblica, è una vistosa testimonianza di quella che è in primo luogo una feconda crisi di concetti che hanno durevolmente costituito il fondamento dell'azione politica e sociale.

Le delusioni, agevolmente patite da ognuno, specie nelle aree di effettivo affollamento, circa la funzionalità e la rispondenza alle molteplici esigenze individuali dei servizi di welfare offerti nel nostro paese, mentre hanno tolto credibilità all'azione collettiva per ulteriori "riforme" imperniata su di una più estesa erogazione delle medesime prestazioni, hanno anche finito con il porre in questione, agli occhi dei contribuenti, la produttività intrinseca della spesa pubblica a tal uopo destinata.

Da un lato sono così venuti perdendo capacità propulsiva i meccanismi istituzionali attraverso i quali erano transitate le forme di solidarietà sociale mediate dallo Stato; dall'altro hanno preso corpo tendenze culturali e politiche nettamente permeate di istanze di tipo liberistico. In tale contesto, l'enfasi e la precipitazione con le quali l'idea del riconoscimento di un ruolo del volontariato e del nonprofit sono state associate all'ipotesi di una vera e propria "rifondazione del welfare state" dovrebbero tuttavia indurre ad adottare qualche necessario criterio di prudenza.

La riscoperta in Italia, a quasi cinquant'anni dal *Voluntary Action* di Beveridge (1948), di quella tradizione anglosassone che ha teso a individuare nel fiorire dell'associazionismo il miglior contrappeso all'invadenza di uno Stato tutore, può ritenersi un dato sicuramente positivo. Credo in effetti che possa venir argomentata con rigore

un'intrinseca superiorità delle soluzioni cui si perviene in termini di autorganizzazione sociale rispetto a quelle incentrate sulla diretta gestione pubblica, *qualora i risultati conseguibili nel primo caso risultino dimostratamente non inferiori sul piano qualitativo a quelli ottenibili nel secondo*. Ma da ciò, al fare di una simile, e condivisibile, premessa di valore una potenziale panacea, ne corre. Tanto che sarà probabilmente opportuno ricordare ai molti tardivi ed entusiastici riscopritori delle virtù del solidarismo associazionistico che un simile approccio non è detto debba apparire oggi più risolutivamente persuasivo di quanto non risultasse nel problematico resoconto inizialmente offertone un secolo e mezzo fa da Tocqueville nella *Démocratie en Amérique*.

Molti amano oggi citare l'affermazione: "affinché gli uomini restino civilizzati o lo divengano, bisogna che fra di loro l'arte di associarsi si sviluppi e si perfezioni nella stessa proporzione in cui si accresce l'eguaglianza delle condizioni" [Tocqueville 1961, II, 117]. Molti meno sembrano essere consapevoli del contesto altamente problematico in cui tale affermazione risultava complessivamente collocata. Se la libertà, nello "stato sociale democratico", veniva in effetti letta da Tocqueville come minata dalla "patologica" domanda di dosi sempre crescenti di uguaglianza (e pertanto di subordinazione ugualitaria nei confronti dello Stato) in risposta all'insicurezza ingenerata dal venir meno dei vincoli tradizionali e dall'affermarsi dell'individualismo, difficilmente poteva risultare fino in fondo credibile la posizione mirante a individuare il possibile rimedio nel diffondersi dell'arte di associarsi per perseguire finalità comuni: troppo radicale e condizionante era per Tocqueville la crisi del

nuovo cittadino perché si potesse pensare che, associandosi con altri, questi avrebbe trovato la stabilità sufficiente per conseguire degli spazi di effettiva libertà, anziché ulteriori rassicurazioni egualitaristiche [Battista 1971; 1973; 1981; 1985; Tesini 1997].

Analogamente, se le solidarietà di un tempo, già di per sé inadeguate per corrispondere ai nuovi diritti di cittadinanza sociale, hanno poi mostrato di venir meno e di richiedere una sempre maggiore erogazione di welfare in sostituzione dell'insieme di servizi in precedenza assolti dalle famiglie, la pretesa di poter *in toto* far fronte alla crisi dello Stato sociale attraverso un rilancio delle nuove spinte di solidarietà espresse dal volontariato e dal nonprofit può apparire marcatamente venata di ottimismo.

Al punto che, per esigenze di realismo, vi è chi come Ralf Dahrendorf - preceduto e seguito da molti altri - ha a più riprese ipotizzato soluzioni basate sul ricorso a un "tempo di lavoro" obbligatorio, insomma a una sorta di "tassa sul tempo". "Se non siamo più in grado - ha scritto Dahrendorf - di assicurarci certi servizi, bisogna vedere se non sia il caso che ciascun cittadino e ciascuna cittadina dedichi un periodo della propria vita alla società. E' una proposta non del tutto campata in aria, soprattutto in un paese che prevede già il servizio militare obbligatorio generale. ...

Sotto tutti i punti di vista possibili e immaginabili un servizio sociale generalizzato è preferibile al lasciare inevase necessità impellenti o al dover accogliere come proletariato in prestito schiere di lavoratori stranieri".

Certo, può apparire paradossale vedere un notorio *maître à penser* del liberalismo europeo contemporaneo tornare ad abbracciare soluzioni di sapore rousseauiano. Nel *Contratto sociale* Rousseau sosteneva infatti che "in uno Stato veramente libero i cittadini fanno tutto con le loro mani e nulla con il danaro" e che "le *corvées*" dovevano ritenersi "meno contrarie alle libertà che non le tasse... Ma come - egli si chiedeva - la libertà si può mantenere solo con l'appoggio della schiavitù? Può darsi. Gli estremi si toccano... Voi, popoli moderni, schiavi non ne avete, ma gli schiavi siete

voi; pagate con la vostra la loro libertà. Avete un bel vantare la vostra scelta. Io ci vedo più viltà che umanità" [Rousseau 1762, L. III, c. XV].

E' nota la risposta avanzata al riguardo da Benjamin Constant nel 1819:

"l'indipendenza individuale è il primo bisogno dei moderni: di conseguenza non se ne deve mai chiedere loro il sacrificio per stabilire la libertà politica... Ogni individuo, occupato nelle speculazioni, nelle imprese e nei godimenti ottenuti o sperati, non vuole essere distolto che momentaneamente e il meno possibile". Il punto è che "l'abolizione della schiavitù ha tolto alla popolazione tutto il tempo che le derivava dal fatto che agli schiavi era affidata la maggior parte dei lavori" [Constant 1970, 225,231].

Insomma, sarebbe il tempo, la disponibilità di tempo, il cuore del problema. Una risposta classica, quella di Constant, e fondativa di molti sviluppi dello stato liberale e anche di quello liberal-democratico. Che tuttavia trova nel volontariato una quotidiana sia pur parziale testimonianza *a contrario*.

D'altronde, già Beveridge affermava che "l'azione volontaria non ha bisogno soltanto di denaro ma di servizio; oggi non vi sono molte persone che abbiano tutto il loro tempo disponibile per il servizio sociale come accadeva nell'età vittoriana. Vi sono molte più persone che hanno un po' di tempo disponibile e i servizi volontari si debbono adattare all'uso di tale aiuto. Dovrebbero esserci in tutte le località i mezzi per registrare le offerte di servizio a favore dei vicini" [Beveridge 1954, 264].

Il sollevare la questione del tempo nell'ambito del welfare induce peraltro a rilevare il primo di una serie di numerosi paradossi per evidenziare alcuni degli elementi che fanno da sfondo alla questione del rapporto intercorrente tra lo stato sociale e il nonprofit.

Il primo paradosso è quello consistente nella cosiddetta "malattia dei costi", illustrataci da un grande economista come William Baumol, nel fatto, cioè, che tendano a determinarsi costi comparativamente sempre più elevati nel settore dei servizi sociali, dal

momento che lì l'incremento di produttività risulta strutturalmente molto inferiore a quello che si registra in altre parti dell'economia. Il prender cura delle persone non può essere automatizzato: implica sempre dedicare loro tempo.

Il secondo paradosso lo dobbiamo alle analisi di un economista che ha specificamente posto la relazione tra pubblico e nonprofit al centro delle sue preoccupazioni, Lester Salamon. Egli ci ha mostrato che nonostante il governo dovrebbe poter disporre di mezzi ben più efficaci per rispondere ai cosiddetti "fallimenti del mercato", e nonostante le limitazioni proprie delle imprese nonprofit nel riuscire ad attrarre un adeguato livello di risorse, o nell'evitare di incorrere nel rischio di ingenerare particolarismi e favoritismi, o forme di paternalismo, o di diletterismo, rimane vero che i "costi di transazione" necessari per mobilitare l'azione pubblica in risposta a esigenze di beni collettivi sono tanto maggiori di quelli necessari per suscitare l'azione volontaria che quest'ultima può efficacemente costituire una prima linea di intervento in grado di agire ben prima che si sia riusciti a condurre a termine il necessario iter decisionale pubblico. Con la conseguenza che quando poi l'opinione pubblica e l'apparato amministrativo competente siano ormai sufficientemente allertati, e si diano le condizioni per porre in essere le condizioni legislative e regolamentari opportune, la presenza di un tessuto di imprese nonprofit già operante rende possibile adottare una soluzione che affidi allo Stato un compito di controllo qualitativo e di garanzia residuale anziché sostitutivo [Salamon 1995, 44-45].

Il terzo paradosso viene indicato come specificamente attinente alla situazione italiana e ci giunge fresco di stampa insieme con l'ultima pubblicazione curata da Pierpaolo Donati, *La società civile in Italia*. Contrasta pesantemente con il secondo di cui si è appena detto. Può riassumersi nell'affermazione che per l'appunto "una società civile in Italia esiste, dà significativi segni di vita, ma la possiamo riconoscere solo come paradosso". Nel senso - scrive Donati - che "sembra che, in Italia, una

società civile fatta di 'vita buona', di sentimenti e relazioni oneste, non possa emergere nella sfera pubblica, ma debba restare confinata al privato, come una delle tante opzioni possibili. Essa può esistere se e nella misura in cui non comunica con l'altra società', quella della competizione mercantile..., dei consumi..., dei servizi burocratici..., della scienza..., della legislazione...Sembra che (le) realtà (della società civile) possano agire e svilupparsi solo finché restano in qualche modo marginali e non interferiscono con le altre sfere 'centrali' della società. Quando le realtà civili cercano di influire in modo decisivo sugli assetti istituzionali e sulle logiche del potere, esse entrano in crisi, si trasformano in qualcos'altro o spariscono" [Donati 1997, 50-51].

Il quarto paradosso ci viene dal bellissimo libro *The Decent Society* del filosofo israeliano Avishai Margalit. E' il paradosso della carità, laddove viene argomentato che dal punto di vista della non umiliazione di chi si trova nella posizione di dover ricevere, è preferibile che chi effettua il dono lo faccia per motivi egoistici che non in modo del tutto disinteressato, perché nel primo caso il percettore è tenuto a ringraziare ma non a sentire gratitudine, mentre nel secondo caso il sentimento di gratitudine nell'incapacità di reciprocità può essere pesante anche qualora chi dona mantenga l'anonimato [Margalit 1996, 240-246].

Il quinto paradosso è ben noto e viene usualmente indicato come il paradosso della medicina [Dirindin 1996], quel fenomeno cioè per cui il progresso della medicina produce un più alto numero di pazienti proprio nella misura del successo scientifico riportato sulle malattie prima "incurabili". Un paradosso quest'ultimo di cui una versione particolare ed estrema venne riferita anni fa dallo svedese Gunnar Adler-Karlsson, citando un conterraneo, Carl-Henning Wijkmark, autore negli anni '70 di un libro satirico nel quale si avanzava il suggerimento che venisse assegnata a ogni cittadino, in parallelo con il carattere intrinsecamente egualitario dell'età alla nascita, un'uguale età limite entro la quale morire: lo Stato si sarebbe in tal caso preso

cura di educare opportunamente l'opinione pubblica all'idea che il rispetto da parte di ognuno di una simile scadenza, rigorosamente uguale per l'universalità dei cittadini, costituisca un preciso diritto-dovere soggettivo all'interno di un sistema di welfare evoluto [Adler-Karlsson 1984]. Una simile proposta può farci sorridere, o meglio rabbrivire, soprattutto nel momento in cui più di uno spunto della cronaca sembra conferire, all'idea provocatoria di porre per legge un limite al prolungamento della vecchiaia, un carattere inatteso: quello, nel contempo, di una sgradita attualità e di una sua sconcertante "razionalità", almeno sinché si ragiona entro la logica di un sistema assistenziale e pensionistico costantemente sull'orlo di una crisi determinata dal suo stesso successo. Ci si può chiedere, peraltro, se in una simile condizione di autoscacco dello stato assistenziale, che diviene più evidente proprio quando esso funziona meglio, non si debba ravvisare il segno di una contraddizione più profonda: quella per cui, se si prescinde dai loro flussi di reddito, gli uomini e le donne sono tenuti in conto come virtuali o potenziali destinatari di assistenza, e quindi come un costo, anziché come detentori di risorse umane, e quindi voce "attiva" in quanto in qualche modo attivabile ai fini di una positiva interazione sociale, come invece sa bene il volontariato.

Che riflessioni possono trarsi dai paradossi che si sono evidenziati?

E' stato detto, molte volte, che lo Stato costituisce un meccanismo "riduttore di incertezze" e che nessuna società potrebbe sopravvivere senza gestire e comprimere le incertezze della vita economica e sociale. Tanto meno una società "complessa", caratterizzata per l'"eccesso delle possibilità", ossia per la differenza fra il numero delle possibilità potenziali e il numero di quelle di volta in volta attualizzate [Luhmann 1979, 1982, 1987, 1990].

In questo senso, si è sostenuto che nelle società odierne il *welfare state* sia una dimensione ineliminabile, anche se problematica; la cui "crisi" non costituisca altro che il riflesso di una situazione nella quale non è più possibile "convenire su di

un metro comune", e si è condannati alla "crisi" come "alla forma normale della vita politica: la crisi non più come malattia, accesso, presenza della morte nella vita, ma come regime, forma stessa della vita"; dove "non vi è più un universale possibile", ma "soltanto particolarità in conflitto"; dove il diritto e la legge possono solo manifestarsi come elementi "appartenenti all'ordine dell'artificio e dell'astuzia", atti a gestire in via "prudenziale" le situazioni sociali [Ewald 1986].

Ecco quindi come a fronte della crescente difficoltà a delineare nuovi schemi condivisibili di macrosolidarietà, e anche come rimedio all'impersonalità e alle inefficienze di quelli in atto, si rileva il bisogno, economico-organizzativo e psicologico, di microsolidarietà e connesse micronorme, operate personalmente, sulla scala delle relazioni individuali e comunitarie. Sul piano "filosofico" l'apologo richiamato da Adler-Karlsson mostra che tra libertà e aleatorietà vi è un nesso inscindibile: uno Stato che comprime al minimo le incertezze della vita è uno Stato che comprime al minimo anche la libertà. Per vivere abbiamo bisogno di costruire sia delle certezze sia delle incertezze, dove il nesso convenzionale fra le une e le altre non è sempre così oppositivo e lineare come vorrebbe il senso comune [Morley-Fletcher 1986].

All'incertezza è connessa la soluzione dei problemi, e a questa è connesso il rischio di proporre e tentare soluzioni. Il *welfare state* europeo si è disadattato a trattare i diritti di cittadinanza economico-sociale in termini di assunzione di responsabilità e di rischio da parte degli individui. Beninteso, anche per ragioni storiche, evidenti e valide. In realtà, il *welfare state* ha fatto molto poco (se non indirettamente, perseguendo altri scopi) per costruire le precondizioni istituzionali necessarie a una più larga diffusione della capacità di assumere responsabilità e rischiare.

Quando fu chiesta a Kant una definizione di illuminismo egli rispose che l'"illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che deve imputare a se stesso" perché

derivante dalla "mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro" [Kant 1784]. *Sapere aude*, riassumeva. Abbi il coraggio di sapere e di uscire dallo stato beato e infantile dell'ignoranza. Lo stato "assistenziale" ha troppo spesso trattato i cittadini alla stregua di bambini, da assistere appunto, cui occorre elargire certezze e garanzie.

Lo schema di Albert Hirschman, ben noto, basato sulla tripartizione *loyalty, voice, exit*, può essere utile per aggiornare Kant e capire ciò che occorre fare per passare dallo stato minorile a quello maggiorenne della cittadinanza.

Dovrà essere superato il riflesso condizionato della mera *lealtà* nei confronti dell'istituzione pubblica, nè basterà far uso solo della *presa di parola*, ma dovrà trovare libera circolazione anche la dimensione del *rivolgersi altrove*. Non abbandonata, la *loyalty* fungerà, peraltro, ancora da essenziale regolatore nell'uso della *voice*, accanto e in alternativa a quello dell'*exit* [Hirschman 1970]. Semplificando, si dovrà passare dalla sfera infantile dell'adeguamento obbediente alla sfera adolescente del prendere la parola, e da questa alla sfera adulta del decidere, senza tuttavia cadere nell'infantilismo di ritorno del pensare che il semplice "andarsene" trascurando qualsiasi vincolo di "lealtà" nei confronti dell'istituzione criticata e senza aver prima sperimentato la via della "protesta", sia di per sé comunque risolutivo. Ma nella consapevolezza che il poter usare anche la carta della "defezione" significa l'accettare di rischiare, optando se necessario per soluzioni non certe.

E' su questi presupposti che nascono i dubbi sul modo migliore di promuovere nuove forme di solidarietà sociale, macro o micro che sia. La logica del volontariato e della partecipazione muove nella direzione del divenire adulti, della *voice*, anche se va tenuto presente che le "voci" sono peraltro "innatamente ineguali" [Seldon 1981], in connessione con la diversa capacità di "farsi sentire" dell'una o dell'altra categoria sociale, e che il problema della "presa di parola" da parte degli assistiti non è riconducibile *tout court* all'uso che di essa

possono fare coloro che li assistono. Certo; i volontari operano attraverso la diretta assunzione di compiti trascurati o inadeguatamente assolti dalla struttura pubblica, rispetto alla quale essi ambiscono a esercitare un ruolo di anticipazione e sollecitazione, patrocinando nuovi bisogni, e offrendo loro nel contempo una capacità di risposta personalizzata, flessibile, specialistica [Kramer 1987]. Ma la loro azione rischia di risultare rudimentale, in assenza di un quadro adeguato, quando si tratta di predisporre le condizioni per l'*exit*. Il volontariato rischia di restare solo un palliativo, un simulacro di *exit*. Partecipare di più e agire volontaristicamente possono, in questo senso, risultare semplicemente lenitivi della crisi del *welfare state*.

D'altronde Beveridge era ben attento a distinguere nell'"azione volontaria" la dimensione della mutualità da quella filantropica, caratterizzantesi come assistenza da parte di privilegiati verso non privilegiati e vincolata - lo abbiamo visto - al tempo libero dei primi [Beveridge 1954]. E un autore come Richard Titmuss, pur così fiero del ruolo del volontariato in strutture quali quelle dell'offerta di sangue, poneva costantemente in guardia contro il rischio di ingenerare negli utenti "l'imperativo della gratitudine", e quindi un tipo di rapporti ispirato a "forme inaccettabili di condiscendenza, paternalismo e controllo sociale mascherato", ove i donatori non operassero in condizioni di rigoroso anonimato e "impersonalità" [Titmuss 1970, Harris 1987, Margalit 1996]. Per cui in un contesto alle volte sin troppo corivo verso forme di aiuto pubblico indiscriminato a iniziative "solidaristiche", sono da salutare le posizioni "bastian contrarie" che giungono a criticare la "patologia del prendersi cura" [Simpkin 1979], o anche solo evidenziano l'eccesso di "asimmetria nel rapporto tra volontario e ricevente-utente" [Bianchi 1987]. Mentre diverso deve essere il discorso per gli approcci ispirati a esperienze di accresciuta reciprocità nell'interazione sociale in ambiti di vicinato o di comunità locale [Abrams e Bulmer 1986], in riferimento ai quali non a caso vengono peraltro a sorgere sovente anche domande radicali circa le precondizioni

istituzionali in cui esse possono aver luogo [Cahn 1986]. Penso ad esempio alla recente riproposizione da parte di Claus Offe di strumenti di scambio di reciprocità, in termini di disponibilità di tempo, aventi il carattere di "buoni di servizio" non convertibili e validi solo all'interno di uno specifico "circolo cooperativo". Tesi, queste di Cahn e Offe, che cominciano a trovare ormai qualche riscontro anche in Italia, con la sperimentazione delle cosiddette "banche del tempo".

Più in generale, va detto che il fattore fiducia, giustamente sottolineato da Stefano Zamagni, è di grande importanza per creare forme di mercato dotate di una loro efficienza anche nei campi a più elevata asimmetria informativa fra produttore e consumatore; in particolare, ciò può consentire di evitare di ricorrere alla tradizionale delega coatta o paternalistica a enti burocratici o corporazioni di esperti. Il rapporto fiduciario può risultare altrettanto importante per controbilanciare le asimmetrie informative che si possono determinare in mercati affidati soltanto a soggetti *for profit* che siano in grado di monopolizzare efficacemente i fattori informativi [Weisbrod 1988].

Lo sviluppo dell'innovazione e della fiducia dovrebbe perciò essere l'obiettivo primario dell'incentivazione statale dal lato dell'offerta, piuttosto che l'agevolazione fiscale di intenti caritatevoli - che dovrebbe, semmai, avere una sua distinta e autonoma motivazione - o di vaghe finalità sociali che aprirebbero soltanto la strada ai cacciatori di nicchie di rendita.

Secondo uno studio della Johns Hopkins University condotto su sette paesi industrializzati, il settore nonprofit concorre per il 4,6 % al PIL dei paesi considerati. In Italia, peraltro uno dei paesi inclusi nello studio, tale incidenza supera a malapena l'1% [Salamon e Anheier 1994]. Ciò indica che un regime fiscale più favorevole di quello attuale potrebbe senza dubbio recuperare, in parte o in tutto, il divario rispetto alla media dei paesi industrializzati che già adottano regimi più favorevoli, mobilitando risorse private e creando nuova occupazione (lo studio citato mostra che nel

settore dei servizi il settore nonprofit occupa, nei paesi considerati, un lavoratore su otto). Ma indica anche la possibile entità della perdita di entrate fiscali che lo Stato deve predisporre ad affrontare. Ciò si può tradurre, paradossalmente, in un aggravio dei costi pubblici del welfare o in una riduzione delle prestazioni se le risorse di origine volontaria così mobilitate non sostituiranno in modo efficiente le risorse trasferite al settore nonprofit attraverso il regime di agevolazione fiscale.

Tale preoccupazione è forse meno stravagante di quanto possa sembrare a prima vista. Lo studio già citato mostra che nei sette paesi industrializzati solo il 10% del finanziamento delle organizzazioni nonprofit proviene da donazioni private; i contributi pubblici incidono per il 43%, mentre il restante 47% deriva dalla vendita commerciale. In altri termini: la maggior parte delle risorse delle organizzazioni nonprofit è di derivazione commerciale o di derivazione fiscale. Ciò che le organizzazioni nonprofit possono offrire, dunque, è, prima che una nuova fonte di finanziamento, una peculiare combinazione di fattori produttivi, nella quale il ruolo del volontariato e della fiducia degli utenti verso soggetti eticamente orientati svolgono un ruolo primario.

Per queste ragioni appare opportuno che *de iure condendo* la nuova legislazione definisca in modo netto e orientato da obiettivi ben definiti quali debbano essere i soggetti e le attività ammesse a regimi fiscali di esenzione o di agevolazione, così da evitare che il settore nonprofit non divenga una ennesima via privilegiata per la elusione fiscale e per i cercatori di posizioni di rendita.

E' perciò opportuno esaminare tre possibili percorsi di meritevolezza fiscale che costituiscano nel contempo anche tre distinte modalità di ampliamento del mercato, atte a conseguire il risultato di far operare al suo interno, e con finalità spiccatamente meritevoli, anche risorse umane e materiali che altrimenti rimarrebbero passive o escluse.

Un primo percorso è quello tradizionale delle imprese cooperative che abbiano

optato per il regime giuridico dei cosiddetti requisiti della mutualità, così come definiti a partire dall'art. 45 della Costituzione, con particolare riferimento all'art. 12, L. 904/77. E' il regime dell'incentivazione fiscale all'accumulazione, purchè effettuata con destinazione irreversibile a "riserva indivisibile". Si noti peraltro che nel caso delle cooperative tale riserva è soggetta a devoluzione obbligatoria, in caso di cessazione di attività, ai Fondi di promozione di nuova imprenditoria cooperativa istituiti con la L. 59/92, cui comunque tutte le cooperative già concorrono annualmente con il versamento obbligatorio del 3% degli utili.

Il secondo è quello dell'incoraggiamento a chi apporta lavoro volontario, così da rafforzare e ampliare quanto già avviato con le leggi 266/91 e 381/91.

Il terzo è quello della finalità etica delle imprese e dei vincoli cui sono sottoposte per potersi configurare come soggetti percettori di donazioni.

Si tratta, sul piano logico, di tre percorsi distinti, che definiscono criteri di meritevolezza che è del tutto concepibile possano anche cumularsi, ma che nulla devono togliere alla validità di ciascuno di essi isolatamente. Se invece il risultato della nuova normativa rimarrà quello di approdare a un unico albo, dove in capo ai soggetti in esso inclusi si concentrano tutti i criteri, tutte le meritevolezze e tutti i vantaggi, vi è la forte probabilità che ne risulti un ibrido rischioso, anche sul piano della acquisizione di posizione di rendita fiscale, con effetti di spiazzamento rispetto all'impresa for profit.

E' opportuno ricordare, che la distinzione non è tra organizzazioni for profit e organizzazioni no-profit (senza alcun profitto). Le organizzazioni nonprofit (in cui il termine inglese sta per *non-profit oriented*, ossia non finalizzate al profitto) possono, e probabilmente debbono, conseguire profitto al pari delle altre imprese. E' perciò assurdo suggerire che tali organismi non facciano profitti, mentre è esatto dire che non hanno come finalità prevalente o esclusiva il profitto. Ciò non dipende tanto e soltanto dalla finalità dichiarata, quanto dalla forma proprietaria delle imprese nonprofit, che impedisce la distribuzione di utili alla

proprietà, disincentivando radicalmente quest'ultima al perseguimento esclusivo del profitto.

Ciò, peraltro, riapre un ulteriore problema, ben noto al movimento cooperativo, e, secondo alcuni teorici, anche alle *public companies*: quello del controllo di efficienza del gruppo dirigente. Si tratta di un problema particolarmente importante nel momento in cui si indicano le organizzazioni nonprofit come via più efficiente degli organismi pubblici e commerciali per il perseguimento di obiettivi di welfare. La difficoltà del ricambio dei gruppi dirigenti in strutture cooperative o in *public companies*, dove i diritti proprietari appaiono sovente troppo attenuati o dispersi per riuscire a esercitare incisivamente una funzione di adeguato monitoraggio sul management, è un problema che nelle cosiddette imprese a finalità etica tenderà a presentarsi in forme anche più pesanti. Non si avranno soci armati del diritto di voto, ma da un lato donatori, anche molteplici e fra loro non collegati, tendenzialmente non informati, e dall'altro fruitori dell'azione che si ispira alla predetta finalità etica che saranno del tutto senza poteri, anzi sottoposti a un vincolo di gratitudine e privi di qualsivoglia reale capacità di condizionamento.

"Esiste, il pericolo - affermano due noti economisti americani - che, in mancanza di incentivi ai proprietari di incorrere in costi di controllo, chi prende le decisioni o è impiegato nelle organizzazioni senza fini di lucro, riesca ad appropriarsi dei contributi per un uso personale, anche se non attraverso l'appropriazione diretta dei rendimenti residuali. Negli scandali i top manager delle organizzazioni senza fini di lucro si concedono stipendi elevati, usufruiscono di residenze e di auto costose a spese dell'organizzazione, come pure di uffici ed ambienti sontuosi, di viaggi d'affari in località esotiche, orari brevi e vacanze frequenti. Questi problemi sono legati al fatto che chi fornisce le entrate e chi riceve i servizi sono persone diverse".

I problemi di *moral hazard* non sono propri soltanto delle organizzazioni nonprofit, tuttavia "le pressioni della concorrenza nei

mercati dei fattori produttivi, nel mercato dell'output e in quello del controllo azionario, che aiutano a vigilare sulle imprese a scopo di lucro, sono più deboli nelle organizzazioni in questione. Chi riceve beni e servizi non pagando il prezzo corrispettivo, non può dirigersi facilmente verso fornitori più efficienti; i donatori che offrono reddito non sono in grado di operare un controllo sull'uso di queste risorse se non con costi eccessivi; l'impossibilità di appropriarsi del rendimento che si otterrebbe da un aumento dell'efficienza riduce gli incentivi a rilevare un'organizzazione inefficiente o a migliorarne le prestazioni". Se i donatori riconoscessero questi problemi si metterebbe in pericolo il flusso dei contributi, per cui diventa importante, ed è nell'interesse di coloro che operano in queste imprese, stabilire una forma di controllo alternativo.

Tre sono i meccanismi di controllo proposti: "uno consiste nell'imporre per legge ai manager delle organizzazioni nonprofit degli standard di comportamento più rigorosi di quelli che guidano i manager a servizio delle imprese for profit. Un secondo è quello di reclutare quei dipendenti che abbiano un interesse forte e manifesto nel realizzare gli obiettivi dell'organizzazione in modo che sia meno probabile un loro cattivo utilizzo dei fondi (i volontari rientrerebbero in questo gruppo). Il terzo meccanismo è quello di investire, della responsabilità di supervisione delle operazioni effettuate dall'organizzazione, un consiglio i cui membri non abbiano legalmente la possibilità di ottenere un guadagno per il loro servizio e nei confronti del quale vi sia l'attesa che operi affinché gli interessi dei donatori siano perseguiti in modo efficiente.

Alcune critiche alla gestione delle organizzazioni nonprofit statunitensi provengono da Berne e Sparrow [1996], i quali avvertono che "molte volte il management delle organizzazioni nonprofit risulta scadente". "Il manager nonprofit", secondo i due studiosi, "è sotto una significativa pressione nell'articolare la missione dell'organizzazione e allo stesso tempo sviluppare misure di output e di risultati che siano validamente indirizzati".

Non è più sufficiente per le organizzazioni nonprofit "fare del bene"; esse sono, invece, chiamate a garantire la qualità e quantità dei servizi che offrono. I *manager nonprofit* devono aumentare le loro conoscenze nell'area della finanza, con particolare riguardo al problema del *fund raising* e alla gestione finanziaria esterna. Devono, inoltre, essere realmente preparati ad aumentare la produttività attraverso metodi di calcolo della efficienza dei costi, conoscere ed essere capaci di utilizzare le tecnologie". In sostanza, i *manager nonprofit* dovrebbero essere "i *manager* del cambiamento; dovrebbero combattere contro la compiacenza delle organizzazioni, la loro rigidità e la loro ingiustificata confidenza nei propri mezzi".

Ecco perchè nel caso delle nonprofit ha senso pensare in primo luogo anche a formule diverse di sostegno, che peraltro già sono oggetto di ampia discussione. In Francia, ad esempio, è in corso di applicazione l'*allocation dépendence*, quel sistema, cioè, in base al quale a chi ha un problema di dipendenza per handicap o altro viene assegnata una capacità di spesa autonoma - una sorta di "buono" - così che la persona in questione mantiene una condizione di gratuità di accesso all'assistenza cui ha diritto essendo nel contempo posta in condizione di poter remunerare la prestazione di servizio che ottiene dall'una o l'altra struttura, nonprofit o for profit, operante sul mercato sociale. Con il doppio vantaggio di ottenere così un mercato più competitivo e più responsivo alla soddisfazione dell'utente.

Appare in definitiva opportuno che anche le organizzazioni nonprofit operanti nei diversi settori del welfare debbano rispondere a un qualche criterio di soddisfacimento della domanda degli utenti, cioè di mercato nel senso ampio del termine, come del resto di fatto già avviene spesso nei paesi industrializzati, se, come abbiamo visto, in media quasi la metà dei finanziamenti proviene da attività di vendita. Se in alcuni campi il peso delle donazioni dovesse risultare prevalente, potremmo trovarci di fronte a grandi problemi di arbitrarietà, per esempio nel servire i bisogni di portatori di

una malattia molto pubblicizzata e "alla moda" presso i donatori, ai danni dei portatori di una malattia che ha una maggiore incidenza (poniamo il cancro) ma che ha il torto di non "fare moda" o di risultare scomoda da affrontare.

Oggi quasi tutti concordano sul fatto che sia la sanità sia la previdenza richiederanno in futuro *risorse integrative volontarie* accanto alle risorse obbligatoriamente raccolte dai meccanismi di redistribuzione pubblica. Le associazioni di volontariato, le organizzazioni non-profit, le cooperative attendono che venga definita una cornice legislativa che permetta di raccogliere risorse di lavoro e donazioni di fondi. D'altra parte, nel processo di erosione dello stato sociale tradizionale è implicito un forte rischio di sommare alle arbitrarietà politiche del passato *le arbitrarietà del futuro*. Lo stato sociale conteneva una promessa di certezze e di equità redistributiva, in parte largamente tradita ed in parte divenuta inapplicabile, viste le nuove condizioni di contesto. Ma il moltiplicarsi di reti di coesione sociale dal basso, di istituti integrativi volontari, di iniziative associative non-profit rischia di tradursi in nuove arbitrarietà redistributive, con la complicità di uno stato cui rimarrà da scambiare e patteggiare solo il ritiro delle sue prerogative di prelievo fiscale e contributivo. Già oggi molti settori del paese sopravvivono solo in un'area grigia di *attività sommerse* e di evasione semilegalizzata. Nel passato si è assistito in alcune aree del paese a manifestazioni di mercimonio dell'assenza dello stato, con avalli di legalità accordati in cambio di tangenti e con oscure transazioni nei confronti di inquietanti poteri di fatto. Non possiamo infatti dire che sono in atto meccanismi sufficienti a salvaguardarci dal rischio che in futuro lo stato "venda" in modo poco trasparente pezzi della sua sovranità impositiva. Le strutture istituzionali della redistribuzione opaca delle risorse sono ancora in larga misura quelle del passato. Il vincolo finanziario oggi fa funzionare il meccanismo alla rovescia, compiendo una redistribuzione negativa dai settori produttivi ai detentori delle varie forme di rendite pubbliche.

Certo, molte valide ragioni di merito militano a favore di un passaggio dal welfare state alla *welfare society*, e quindi anche a un mercato sociale caratterizzato da una sempre più estesa presenza anche di soggetti non-profit: perchè si amplia così la gamma dei fornitori e possono entrare in gioco risorse aggiuntive: di autoaccumulazione vincolata alla non ripartizione degli utili, di oblatività di impegno volontario, di donazioni con finalità etica. Perchè elementi relazionali di fiducia possono apportare coesione sociale e compensare rischi di asimmetria informativa e di "contratti incompleti". Perchè concorrono a creare nuove occasioni di lavoro. Ma occorrono nel contempo politiche di sviluppo promozionale e garanzie di rispetto di criteri di trasparenza amministrativa, di democrazia gestionale, di sufficiente selettività e ricambio dei gruppi dirigenti, di contenimento della remunerazione dei fattori produttivi e dei fringe benefits espliciti e impliciti.

Obiettivi, questi, per i quali può essere favorita l'autoregolazione, e quindi l'autonoma adozione di codici etici, di patti associativi, di affermazioni di autonomia dal potere politico, di sviluppo delle organizzazioni di rappresentanza, e che richiedono tuttavia alcune essenziali premesse di regolamentazione pubblica non solo dei soggetti, ma anche del mercato. Così che in caso di *contracting out* da parte dello strumento pubblico si agisca in un contesto di pluralismo negoziale regolato, che affidi i servizi all'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa (per qualità e prezzo) e non al minor prezzo. Così che risulti limpidamente definito il quadro fiscale di possibile deducibilità delle spese da parte dell'acquirente di servizi sociali, o di deducibilità delle donazioni, o dell'attribuzione di una specifica dote promozionale di IVA o INPS, dell'esenzione dell'imposta sui redditi a condizione del rispetto di rigorosi criteri di indivisibilità presente e avvenire, ecc. E così che le norme contrattuali relative alle condizioni di lavoro nel settore vengano garantite rispetto a standard adeguati di riferimento.

Il fatto che continuino a sussistere corposi

elementi di opacità nei meccanismi del welfare dovrebbe peraltro metterci in guardia anche contro il pericolo che dallo stato sociale del passato si passi inavvertitamente a una fase di *confusa balcanizzazione* delle garanzie integrative e delle "auto-garanzie" protette dalle condizioni di favore fiscale. Ciò rende del tutto attuale la contemporanea riproposizione del *ruolo dello stato come garante* delle relazioni impersonali del mercato, che costituiscono pur sempre - attraverso la libera competizione - la più solida garanzia contro la redistribuzione arbitraria delle risorse. Il mercato sociale richiede sì l'intervento associativo dal basso, ma anche la garanzia di *regole statali eguali per tutti* e di un mercato libero dalle distorsioni di una competizione amministrata dall'alto. A uno stato sociale che troppo spesso ha truccato in forme opache la redistribuzione deve subentrare un welfare della trasparenza che redistribuisca in modo esplicito le risorse, lasciando operare il mercato opportunamente regolato senza ulteriori continui interventi di "correzione".

Occorre ricordare che *i costi di transazione* non si identificano soltanto con i costi diretti della pubblica amministrazione, ma soprattutto con gli scambi che vengono inibiti o indebitamente incentivati dall'azione pubblica. Gli automatismi di un mercato sociale possono servire a ridare omogeneità e garanzie impersonali là dove la macchina statale ha bisogno di innovarsi, anche tecnologicamente, e là dove l'azione associativa, lasciata alle sue dinamiche interne e locali, rischia di aumentare la frammentazione sociale anzichè favorire la coesione sociale.

I primi segnali di questa consapevolezza nuova ci giungono da diverse parti. Si può partire da un esempio apparentemente minore. I sindacati e la Commissione Onofri propongono di sostituire determinate categorie di prestazioni monetarie ad anziani soli e disabili con servizi *in natura*. La proposta si giustifica facilmente con l'esigenza di evitare fenomeni perversi di deviazione del denaro dalla sua destinazione. Ma è ovvio che servizi in natura forniti dallo stato o anche da un'organizzazione non-profit pagata dallo

stato rischiano di ridurre i margini di scelta del cittadino sulla qualità dei servizi. Ancora una volta potremmo assistere a pezzi di territorio con buoni servizi e pezzi di territorio con servizi nominali. Dal mondo del non-profit giunge la proposta di seguire l'esempio francese dell'*allocation dépendence* e sostituire le prestazioni monetarie con *vouchers* con i quali il cittadino possa pagare l'operatore autorizzato che è migliore per lui. Lo stato smetterebbe di staccare assegni di accompagnamento al buio, non dovrebbe mettere in piedi l'ennesima struttura e le organizzazioni non-profit potrebbero competere con i privati con un rapporto di mercato trasparente.

Un meccanismo analogo è stato prospettato nel campo della sanità. E' notorio che quasi il 30% della spesa sanitaria in Italia è pagata direttamente dal cittadino. E ha fatto recentemente scalpore la notizia che ben 21 milioni di cittadini vengono esentati dal pagamento dei ticket, per patologia, ma soprattutto in base ad un criterio di anzianità che tiene conto dei redditi solo se viene dichiarato che superano i 70 milioni. Tutti convengono che la spesa sanitaria pubblica è stata già razionata e compressa ai limiti di rottura. I "tagli" alla sanità di cui qualcuno incautamente parla avrebbero senso solo se accompagnati dall'abbandono del Servizio Sanitario Nazionale. Ma in quale direzione non è ancora chiaro. Fra gli stessi esperti è in corso un dibattito a livello internazionale per individuare nei diversi modelli in campo (olandese, inglese, canadese...) una possibile evoluzione. Mentre si discute parecchio, e con ottime ragioni, della qualità delle prestazioni del SSN, sul piano macroeconomico tutti convengono che il sistema sanitario avrà bisogno di *più risorse*, non di risorse ancora più ridotte. Una popolazione che invecchia e una medicina a contenuto tecnologico crescente sono da sole un'ottima garanzia che la spesa sanitaria pubblica e privata è destinata a crescere. Senza contare gli incrementi di costo che tenderanno a riverberarsi nelle spese per il personale sanitario per imitazione di altri settori strutturalmente caratterizzati da molto più rapidi sviluppi della produttività. Lo 0,5% del PIL in più previsto per i prossimi

20 anni dalla Commissione Onofri è probabilmente una stima che eccede in cautela. Inoltre appare iniquo un sistema che fornisce prestazioni totalmente gratuite a milioni di anziani del ceto medio-alto mentre grava di ticket il più precario dei lavoratori.

Si è quindi proposto da più parti un sistema di compartecipazione ai costi basato sulla *ricchezza del cittadino*; si badi, ricchezza, e non reddito IRPEF.

I sindacati segnalano l'importanza di uno strumento tecnologico affidabile per determinare il livello di accesso/pagamento delle prestazioni finanziate dallo stato, sia nella sanità sia nella prospettiva di un *minimo garantito* che in futuro potrebbe prendere il posto dell'attuale idra di strumenti di sostegno ai disoccupati e ai poveri.

Tutto ciò prefigura una "moneta sociale", appoggiata convenientemente alle moderne strutture tecnologiche di transazione. Attraverso la "moneta sociale" sarà possibile far pagare i servizi pubblici in modo correlato alla ricchezza e a ben definite condizioni di bisogno, in modo trasparente e automatico. Ciò può contribuire efficacemente a smantellare via via quel pericoloso quantum di redistribuzione arbitraria delle risorse che è profondamente radicato nelle attuali istituzioni del welfare state [Morley-Fletcher 1996, 1997]. La moneta sociale può, in altri termini, diventare la moneta del settore statale, del settore privato e del terzo settore associativo e non-profit, ponendo tutti a confronto con una domanda oggettiva dei cittadini e con confronti non truccati sul lato dell'offerta.

In sintesi, dunque, la mobilità, l'iniziativa associativa dal basso, il decentramento delle responsabilità implica una macchina statale diversa, che sappia usare le tecnologie e il mercato per creare *standard comuni* a un territorio che apparirà, si spera, a un'Europa federale, e forse a un'Italia federale, come si auspica da più parti. Diversamente la macchina politica e burocratica dello Stato, anche se locale, intralcerà o favorirà gli sviluppi dal basso in un modo che rischia di risultare arbitrario, senza regole comuni. Come afferma

l'amministrazione Clinton-Gore, non si può prescindere da *uno stato che funzioni meglio e costi meno*. Ciò significa affrontare il tema della macchina dello stato, le strutture della pubblica amministrazione. E' questa macchina che determina ancora in larga misura i costi di transazione. Ciò che oggi chiamiamo "mercato" è spesso il tessuto di scambi che si determina in base a convenienze create dallo stato, intenzionalmente e anche non intenzionalmente. Ciò che ancor oggi è chiamato un mercato regolato, ma libero da *incentivazioni e disincentivazioni perverse* richiede necessariamente che la redistribuzione statale operi in forme esplicite e trasparenti sulle premesse del mercato e non sui risultati. In questo senso la crisi del welfare state può essere colta come opportunità per riformare le istituzioni della coesione sociale e della fiducia, facendo arretrare l'area della redistribuzione arbitraria ed espandendo l'area del mercato sociale.


**E' IN LIBRERIA
E IN EDICOLA**
**Lettera
internazionale**
Edizione italiana
numero speciale
di cultura ebraica

Le lingue di Israele
La Torah e il mondo
Medioevo ebraico
La seconda diaspora
Da Auschwitz a Gerusalemme
La terza diaspora

Testi di Amos Oz, Zatelli, Sarfatti, Loprieno, Ertel, Averincev, Limentani, Quinzio, Meghnagi, Yovel, Scholem, Heller, P. Roth, Sibony, Michnik e altri

Abbonamenti:

L. 70.000 (privati); L. 90.000 (enti);
L. 60.000 (studenti); L. 100.000 (estero);
L. 180.000 (sostenitore); L. 130.000
(cumulativo con un'edizione estera).
Versamenti sul c/cp. n. 92408004
intestato all'associazione Lettera
Internazionale, via Luciano Manara, 51
- 00153 Roma



Tra i vari servizi che il Centro Nazionale per il Volontariato svolge, vi è, ormai da anni, come tutti i nostri lettori sanno, quello della consulenza fiscale alle organizzazioni di volontariato. I quesiti ci giungono da associazioni di tutta Italia che giornalmente ci telefonano, ci scrivono o si mettono in contatto con gli esperti del nostro Centro tramite Internet. I quesiti hanno motivato la realizzazione di una breve e sintetica pubblicazione dal titolo "No Profit e Volontariato - Guida fiscale '97" di cui pubblichiamo qui a fianco l'indice.

Il testo, anche in un momento di transizione come l'attuale per la disciplina fiscale sul non profit, rappresenta un valido supporto per chi, nelle associazioni, si occupa dei problemi amministrativi e fiscali e deve procedere all'attuazione di quanto previsto dalla legge 266/91, dalle normative regionali in materia di volontariato e da tutta una serie di normative attuali riguardanti gli adempimenti fiscali degli enti non commerciali.

Il manuale affronta tutti i principali problemi fiscali che le associazioni incontrano, sia in materia di IVA che di imposte dirette, che di altri tributi (registro, bollo, tributi locali), per tutti i soggetti del cosiddetto "terzo settore", con un occhio di riguardo alle organizzazioni di volontariato, così come concepite dalla legge quadro 266/91. La parte finale contiene un'ampia appendice aggiornata ad oggi, sia della normativa, sia della prassi (circolari e risoluzioni) sulle tematiche indicate, il che è assai utile perché tale materiale non sempre è facile da reperire.

La presente pubblicazione può essere richiesta al CNV (tel. 0583/419500 - fax 0583/419501 - e-mail: cnv@cnv.cpr.it).

Il rimborso spese richiesto per la realizzazione della pubblicazione è di £. 20.000 per copia (per il soci del CNV £.16.000). Le associazioni interessate a ricevere più copie della pubblicazione avranno uno sconto.

Indice

Introduzione

PARTE PRIMA

I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Premessa
L'atto costitutivo e lo statuto
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni riconosciute
Le fondazioni
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Le associazioni di volontariato - legge 266/1991
Gli organi e il loro funzionamento
Premessa

L'organo amministrativo
L'assemblea degli associati
Il collegio dei revisori
I libri sociali

PARTE SECONDA

I.V.A.
Premessa
I presupposti di imposta e la base imponibile
Attività abituale e non occasionale
Quote associative e contributi a fondo perduto
Gli adempimenti contabili obbligatori
I libri obbligatori
La detrazione dell'IVA e la contabilità separata degli enti non commerciali
Le operazioni esenti e la detrazione dell'IVA sugli acquisti
Le liquidazioni periodiche contribuenti trimestrali e mensili
Dichiarazione annuale IVA
Tassa di concessione governativa sulla partita IVA
Codice fiscale e numero di partita IVA
La dichiarazione di inizio attività
Alcuni casi particolari
Gestione di bar e circoli - Somministrazione di alimenti e bevande
Le sponsorizzazioni
Le pubblicazioni delle associazioni
La locazione di immobili
La cessione di beni immobili

PARTE TERZA

IRPEG ILOR
Premessa
Il presupposto dell'imposta e la base imponibile Irpeg e Ilor
Redditi fondiari
Il reddito di impresa
La determinazione della base imponibile del reddito di impresa
Quale scelta?
La ritenuta del 4% sui contributi alle associazioni
Gli obblighi contabili
Contabilità semplificata
Contabilità ordinaria
Le varie combinazioni possibili
Quale scegliere?
Dove scegliere
La contabilità pubblica
Redditi di capitale
Redditi diversi

Il reddito complessivo e gli oneri deducibili
La deducibilità fiscale delle liberalità agli enti non commerciali
Aliquota Irpeg e riduzione per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali e l'Ilor
La dichiarazione dei redditi modello 760
La situazione degli enti non commerciali
Esempio di compilazione di dichiarazione annuale IVA
Esempio di compilazione del mod. AA/7/6 Domanda di attribuzione del num. di C.F. e dichiarazione di inizio attività

PARTE QUARTA

LA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
Premessa
Le associazioni di volontariato: ambito soggettivo
Requisiti per godere dei benefici fiscali
L'atto costitutivo e i patti tra gli aderenti
Esempio di statuto tipo per un'organizzazione di volontariato
I benefici fiscali
Bollo
Registro
I.V.A.
IRPEG ed ILOR
Le attività marginali
Le convenzioni
Deducibilità fiscale delle liberalità alle organizzazioni di volontariato
La legge 398 del 1991 per le associazioni

PARTE QUINTA

I COMPENSI A TERZI
Premessa
Adempimenti del datore di lavoro
Dichiarazione modello 770
Compensi a lavoratori autonomi
Collaborazioni coordinate continuative
Collaborazioni e prestazioni occasionali
Il contributo previdenziale sui compensi professionali
I rimborsi spese
Esempi di fatture e ricevute di professionisti o collaboratori coordinati e continuativi

PARTE SESTA

TRIBUTI MINORI
Premessa
Imposta sugli spettacoli
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.
Esenzione per gli enti non profit
Pagamento e dichiarazione imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni

APPENDICE

RINNOVAMENTO DELLO STATO SOCIALE E SPECIFICITA' DEL VOLONTARIATO RUOLI, SFIDE ED OPPORTUNITA' DEL TERZO SETTORE

(estratto della relazione)
Prof. Claudio Travaglini
Dip. Economia Aziendale
dell'Università di Bologna

L'evoluzione negli ultimi anni delle forme di intervento dei soggetti pubblici e dei soggetti del terzo settore ci consegna una sfida che potrebbe essere considerata caratterizzante una nuova fase dell'impegno delle organizzazioni di volontariato: potremmo dire dal privato sociale al civile. Uso questa espressione perché una prima fase delle organizzazioni di terzo settore è marcata dalla propria caratteristica di soggetti privati, quindi liberi, in antitesi al soggetto statale di cui implicitamente si sottolinea l'organicità all'apparato. Una volta però che si ormai (culturalmente più che operativamente) affermato il concetto del welfare mix, con la contemporanea presenza di soggetti pubblici, privati cooperativi, profit e nonprofit, all'interno del welfare mix, è necessario affrontare la nuova sfida di passare appunto dal privato sociale al civile. Questo passaggio rappresenta una sfida anche per i soggetti pubblici che si trovano di fronte ad un concetto di pubblico oggettivo (sono pubbliche le attività che l'ordinamento considera meritevoli di tutela) e non soggettivo (sono pubbliche le attività poste in essere da soggetti pubblici).

Dal punto di vista del comportamento dei soggetti di "privato civile" che ritengono di porre le proprie attività come di interesse pubblico, occorre acquisire la cultura e la prassi dell'"accountability" o rendicontazione, per sottoporre le proprie attività al controllo sociale del pubblico oltre a quello dei propri membri aderenti (per prassi e stile prima ancora che per l'obbligo giuridico formale). Da questo punto di vista lunga è ancora la strada, pur essendo stati fatti molti passi in questi anni, ed ancora in molte organizzazioni la redazione di un bilancio regolare e la sua pubblicazione a disposizione di tutti non rappresenta un elemento fondamentale di democrazia e

regolarità dei comportamenti, ma è inteso come un formale "adempimento" amministrativo.

Anche gli emanandi decreti sulle ONLUS possono essere una importante occasione (se l'impostazione iniziale di obbligatorietà del bilancio per tutti i soggetti non verrà stravolta) per diffondere la cultura della responsabilità sulla risorse finanziarie. La sottoposizione delle organizzazioni al controllo sociale su comportamenti e risorse rappresenta anche un contributo all'evitarsi di comportamenti opportunistici all'interno delle organizzazioni stesse.

Anche per quanto riguarda i settori di intervento, la nuova fase che si presenta propone nuovi impegni e nuovi approcci richiedendo alle organizzazioni di volontariato:

- un ruolo di supporto per l'umanizzazione del servizio e di controllo a favore di soggetti deboli nella sanità;
- un ruolo di collaborazione e gestione di reti relazionali tra erogazione e mercato nei servizi sociali;
- un ruolo di incentivazione e valorizzazione nella gestione dei beni e dei servizi culturali;
- un ruolo di collaborazione e supporto nel settore della scuola e della formazione professionale, che si afferma sempre di più come il fattore critico per lo sviluppo del paese;
- un crescente ruolo in un problema che rappresenta la sfida economica e civile del nostro paese e forse di tutta l'Europa per i prossimi anni, ossia la costruzione di processi di integrazione economica, sociale e civile per gli immigrati, fino a costruire una società multiculturale e multietnica.


Sembra ormai consolidata la preferenza per

una tendenziale (anche se non assoluta e schematica) differenziazione di ruoli all'interno del terzo settore che affida alla cooperazione sociale la gestione di servizi, al volontariato il controllo e lo stimolo degli stessi, alle fondazioni e alle ipab il consolidamento ed il finanziamento delle iniziative del terzo settore.

del terzo settore:

- svolgere una continua azione di innovazione sociale, anche al proprio interno, senza attaccarsi a particolari forme o alla propria organizzazione;
- fare rete con gli altri soggetti, pubblici, privati e di terzo settore;
- acquisire la cultura della responsabilità economica come criterio di regolarità.

Una serie di sfide attende le organizzazioni



CIVITAS E' STATA.....

..Non solo un "evento", ma il "clima" di incontro e di confronto, in cui nitida era la percezione di avere dato risposta ad un' aspettativa, già creata con l'edizione dello scorso anno. E ora, dopo la seconda edizione di **Civitas**, il **Salone dell'economia sociale e civile** svoltosi a Padova dal 1° al 4 maggio, la sensazione è che davvero questo può diventare un appuntamento importante per tutto il mondo del non profit. Semplicemente per incontrarsi e riflettere insieme su alcune tematiche forti, ma anche per fare delle verifiche e operare delle "messe a fuoco"; per misurare le risorse e insieme creare relazioni e sinergie; per avviare nuovi ragionamenti comuni, al di là di schieramenti ed etichette, di orientamenti e percorsi differenti.

Ci piace pensare che Civitas possa contribuire almeno in parte a dare visibilità e "credibilità" al Terzo Settore, offrirgli un momento qualificato di incontro, in cui riconoscersi e guardarsi un po' allo specchio: per poi guardare insieme oltre. Ci piace vedere confermata l'intuizione che questo evento può aiutare l'informazione e l'educazione all'economia non profit ben oltre i confini del mondo degli "addetti ai lavori", anche per i cittadini, che poi al Terzo settore chiedono beni e servizi.

Più di 200 (per un incremento del 30% rispetto al '96), le realtà del non profit presenti nella sezione espositiva allestita su 11.000 mq complessivi (50% in più rispetto alla prima edizione): associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, Ong, Ipab, enti non profit, fondazioni....interventuti al Salone per presentare i loro progetti, le esperienze, i prodotti, i servizi. Per far vedere appunto, l'economia sociale e civile.

Oltre 20.000 persone hanno visitato i padiglioni e frequentato i convegni, i work shop, i seminari di aggiornamento, i talk show di Civitas. Più di 30 gli appuntamenti culturali in calendario; ben 180 i relatori intervenuti, tra ministri, politici, rappresentanti sindacali, responsabili e operatori del mondo del non profit, esperti di economia, docenti universitari, dirigenti di enti pubblici. Si è parlato del ruolo del non profit nel futuro delle politiche sociali, di modelli di welfare, di formazione e di occupazione nel terzo settore, di sanità e volontariato, di politiche sociali per i minori, di proposte "europee" per il terzo settore. E poi ancora di social capital, di impresa sociale, di mercato per il non profit, di agricoltura biologica, di consumo etico e solidale, di turismo per disabili...

Già si intravedono possibili nuovi filoni di riflessione per l'edizione '98. Senz'altro la visione europea, perché non solo all'economia tradizionalmente intesa è chiesto di rendere "comunitari" i propri orizzonti, ma anche a quella sociale. E ancora la questione dei rapporti possibili tra profit e non profit, in una dimensione di piena coerenza e di sinergia, un tema emerso a Padova a più riprese.

Web: www.iperv.it CIVITAS - E-mail civitas@iperv.it

LA RIFORMA FISCALE DEL NON PROFIT TRA AGEVOLAZIONI FISCALI E NORME ANTIELUSIVE

(sintesi della relazione)
Prof. Gian Mario Colombo
Consulente tributario

1. L'incerta qualificazione dell'ente non profit

Il punto di partenza della riflessione sul regime fiscale degli enti non profit e delle Onlus in particolare dovrebbe essere, a mio avviso, l'abbandono dell'attuale configurazione dell'ente non commerciale, rappresentato come una specie di giano bifronte, ove coesistono attività istituzionale (statutaria) e attività commerciale, strumentale rispetto alla prima, e rilevante sotto il profilo fiscale.

E' una distinzione difficile da operare sia a livello di principio (non appaiono sufficientemente chiare le espressioni utilizzate negli ultimi provvedimenti legislativi per definire le *attività commerciali*: "attività svolte in conformità alle finalità istituzionali" e quelle accessorie come "attività" direttamente connesse" ad esse), sia a livello operativo (basti pensare alla difficoltà per realizzare la contabilità separata, la scissione degli acquisti promiscui, ecc.). La decommercializzazione dell'attività svolta per il perseguimento dei fini istituzionali rappresenta il tentativo di superamento di questa impostazione e nello stesso tempo testimonia la difficoltà di tradurre tecnicamente la volontà di detassazione degli enti non commerciali.

Tutto sommato questa figura "mista" dell'ente non commerciale (individuo e impresa nello stesso tempo) poggia su una concezione della realtà economica ormai superata, secondo la quale si continua a considerare l'attività di utilità sociale come non economica, ammettendo al più

una attività commerciale "marginale". A livello normativo, su questa lunghezza d'onda, si può citare come emblematico l'art. 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte Dirette. Si osserva solo che oggi non è possibile produrre alcun servizio sociale di una qualche significatività senza una apposita organizzazione, e senza assicurarne la continuità mediante l'economicità della gestione.

La distinzione tra enti profit ed enti non profit dovrebbe stare, secondo un'opinione che condivido, tra chi *produce per il profitto* e chi *non produce per il profitto* (divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma, in modo diretto e indiretto). Questo aspetto fondamentale, insieme alle finalità di carattere sociale, ad altri vincoli statuari sull'attività e alla verifica dell'effettiva destinazione dei proventi unicamente all'esercizio dell'attività istituzionale; dovrebbero costituire garanzia sufficiente contro eventuali abusi di chi volesse approfittare della situazione.

I principi contenuti nella legge delega non consentono di dare un giudizio preciso circa la scelta che si intende operare a proposito delle due logiche sopra esposte. E' ovvio che da una impostazione come quella di cui sopra discende una serie di conseguenze che va a toccare tutte le imposte, e non solo, come è avvenuto per gli enti non commerciali, I.V.A. e l'I.R.P.E.G.

2. Contabilità e bilancio

Il bilancio, così come la contabilità, non



Toscana no-profit



Sul 4°, 5° e 6° inserto denominato "Toscana no-profit", realizzato in convenzione con la Regione Toscana, pubblichiamo gli:

ATTI DEL SEMINARIO REGIONALE SUL TERZO SETTORE

"ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO"

PER OPERATORI PUBBLICI DELLE PROVINCE TOSCANE

ORGANIZZATO DALLA REGIONE TOSCANA E DALLA PROVINCIA DI LIVORNO

CASTIGLIONCELLO - LIVORNO 9-11 MAGGIO 1997

Hanno partecipato al Seminario rappresentanti della Regione Toscana, delle Amministrazioni Provinciali di tutta la Toscana, dei Comuni di Lucca, Livorno, Firenze, Arezzo, Pistoia e responsabili delle associazioni regionali Auser, Acli, Fratres.

DOCUMENTO ELABORATO DALLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DISTRIBUITO A TUTTI I PARTECIPANTI

La riflessione che in questi ultimi anni è stata fatta intorno ai problemi del "terzo settore", è stata una riflessione anche, e anche in larga misura, di carattere legale e fiscale in modo particolare. L'approvazione da parte del Parlamento della legge delega in merito al riordino della disciplina degli enti non commerciali e alla istituzione delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), impone un serio e approfondito confronto tra i tutti i soggetti del terzo settore.

LA DISCIPLINA ATTUALE

Come è noto, l'attuale disciplina (sia I.V.A. che imposte dirette) resta ancorata alla distinzione tra attività commerciale (fiscalmente rilevante) e attività non commerciale (fiscalmente irrilevante). Al tempo stesso, la legge prevede una serie di presunzioni relative alla attività istituzionale dei soggetti no profit, talvolta presunta commerciale, tal'altra esaminata (a precise condizioni). Tale quadro normativo risulta criticabile sotto diversi profili: in primo luogo costringe ad onerosi adempimenti anche le strutture più piccole e meno organizzate; resta incerta e di difficile applicazione pratica, non è affatto sicura dal punto di vista di possibili comportamenti evasivi, non rappresenta una leva fiscale per il settore ma anzi un ostacolo e una limitazione dell'intervento possibile.

LA LEGGE QUADRO

In questo contesto nel 1991 è intervenuta la legge sul volontariato (L.266/1991) che ha rappresentato il più importante provvedimento in materia. Tale legge ha risolto vari aspetti, non solo di carattere fiscale, ma ne ha lasciati inalterati altri.

Mentre si è ormai consolidato un favorevole orientamento in materia di imposta di bollo e di registro, anche in caso di trasferimento di beni immobili, restano aperti delicati problemi.

IL PROBLEMA DELL' I.V.A.

In primo luogo resta irrisolta la questione dell'I.V.A. negli acquisti effettuati dalle organizzazioni di volontariato. Infatti, il Ministero delle finanze ha avuto orientamenti contrastanti e talvolta contraddittori in merito a tale agevolazione, limitandola ai soli acquisti di beni mobili registrati di sicuro impiego istituzionale ed anche ciò non senza dubbi e orientamenti contrari.

LE ATTIVITÀ MARGINALI

Ancora più evidente è la necessità di un intervento in materia di imposte dirette. Infatti è ormai noto e palese che il decreto sulle attività marginali (D.M. 25/5/95) ha risolto pochi e limitati casi, economicamente non molto significativi.

L'elenco delle attività marginali non ha risolto (né doveva farlo) i problemi delle associazioni di più grande dimensione che hanno visto restare inalterati i loro obblighi. Ma la tassatività dell'elenco e la limitazione delle fattispecie previste, non ha risolto nemmeno i problemi di molte organizzazioni di più modeste dimensioni. In particolare in Toscana, dove il settore sanitario e sociale è largamente prevalente, l'attuale disciplina ha risolto pochi e limitati casi.

IL PROBLEMA DELLE CONVENZIONI

Anche il problema delle cosiddette convenzioni, resta in parte aperto. Infatti, non è del tutto certa l'interpretazione del relativo comma del D.M. 25/5/95 dove testualmente recita: "Non rientrano comunque tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni". Non mancano alcuni commentatori che interpretano la frase nel senso che non potendosi definire "marginali" i proventi derivanti da rapporti convenzionati, si deve intendere che tali proventi possono avere anche natura commerciale.

Naturalmente, resta inteso che qualora il rapporto convenzionale sia stato stipulato sotto la forma del rimborso spese - e questo sia sostanzialmente e formalmente rispettato - esso rimane fuori dal campo imponibile, e ciò sia secondo la legge quadro (che espressamente prevede questa forma), sia secondo la disciplina tributaria ordinaria.

DETRAIBILITA' DELLE OFFERTE

Come noto, anche il problema della deducibilità fiscale delle donazioni in denaro effettuate a favore delle associazioni di volontariato iscritte, è rimasto lettera morta, poiché la delega contenuta nella legge quadro non ha mai trovato applicazione, mancando i decreti attuativi.

LA DISCIPLINA AUSPICABILE

E' possibile fornire alcune prime e semplici considerazioni che possono rappresentare almeno uno spunto di riflessione comune. La nuova disciplina dovrà affrontare necessariamente i problemi emersi. La questione dell'I.V.A. sugli acquisti dovrà essere nuovamente e interamente disciplinata, anche in deroga all'art. 8 della Legge 266/91. L'orientamento che da tempo sembra farsi strada è quello di prevedere un'aliquota agevolata sugli acquisti destinati alla sola attività istituzionale. Se da una parte realisticamente, non è pensabile mirare ad un'agevolazione generalizzata e totale su tutti gli acquisti, dall'altra l'esenzione limitata ai soli beni immobili o mobili registrati appare limitativa: in primo luogo perché molti altri beni e servizi sono meritevoli di agevolazione, secondariamente perché tale norma risulterebbe favorire le organizzazioni più grandi e più forti economicamente.

Al fine di ottenere una normativa agevolata chiara e semplice occorrerà prevedere un elenco dettagliato ed esaustivo delle operazioni agevolate soprattutto relative alle attività istituzionali.

Per quanto invece concerne l'imposizione diretta delle attività commerciali, occorre pensare ad un sistema di non imponibilità più ampio di quello attuale, prevedendo talune attività istituzionali non imponibili anche se rese a terzi in forma organizzata verso corrispettivo di un prezzo specifico che supera i costi.

Tuttavia, anche in questo caso non è realisticamente pensabile né auspicabile una disciplina totalmente esentativa. D'altra parte, la stessa legge delega prevede due livelli di enti non commerciali, evidentemente consapevole della difficoltà di prevedere una disciplina unica per tutto il terzo settore.

I decreti attuativi dovranno quindi prevedere un livello di attività totalmente esonerate ed un livello normalmente imponibile. Dovrà inoltre trovare finalmente vita la possibilità di detrarre dal proprio imponibile le liberalità effettuate in favore delle ONLUS, sia da parte di soggetti privati che di imprese, sia pure entro certi limiti. Lo schema originariamente previsto nella legge 266/91 risultava sostanzialmente accettabile.

Occorre inoltre tenere presente che le associazioni possono incontrare una numerosa serie di altre imposte, tributi e contributi, assai onerosi oltre che di complessa gestione amministrativa (imposta sugli spettacoli, tassa smaltimento rifiuti, occupazione suolo pubblico, ecc.). Una disciplina tributaria agevolata dovrà necessariamente tenere conto anche di tali contributi.

Da ultimo merita segnalazione il fatto che la legge finanziaria, tra le vari deroghe, contiene anche quella istitutiva dell'Irep (imposta regionale sulle attività produttive), che colpirà anche gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale. Tale fatto, in perfetta controtendenza con quanto sino ad ora detto, evidenzia ancora il modo contraddittorio di procedere del legislatore fiscale.

In proposito è auspicabile che i decreti attuativi tendano ad esonerare almeno i proventi conseguiti nell'adempimento dei propri scopi istituzionali e di quelli conseguiti in attività accessorie, cioè in diretta connessione degli stessi.

I LIMITI DI UNA DELEGA "SOLO" FISCALE

La legge di delega approvata, ha un contenuto esclusivamente fiscale. Mentre si deve apprezzare lo sforzo di un riordino di tale settore, quanto mai urgente, una soluzione solo tributaria lascia aperti diversi aspetti, in ordine soprattutto alla soggettività e organizzazione interna dei diversi enti del terzo settore.

Questioni in ordine a problemi come la capacità giuridica, la soggettività processuale, l'autonomia patrimoniale non possono trovare soluzione in decreti ministeriali.

Sintesi dell'intervento del dr. Stefano Raghianti - Consulente Centro Nazionale per il Volontariato

La normativa fiscale degli enti non profit, è destinata a subire in breve tempo, notevoli modifiche ed anzi una vera e propria riforma strutturale.

Come noto infatti, la legge finanziaria contiene la delega del Parlamento al Governo ad emanare entro settembre 97, uno o più decreti legislativi che riordinino l'intera disciplina.

Quella attuale è da tempo al centro di molteplici critiche, lasciando insoddisfatti sia gli enti che la stessa amministrazione finanziaria.

L'attuale disciplina si basa infatti sulla divisione, per niente chiara e pacifica, tra enti che svolgono anche attività commerciale e enti che non svolgono attività commerciale.

Il fisco considera attività commerciale la prestazione di servizi e la cessione di beni verso pagamento di corrispettivi specifici; tuttavia non considera commerciale tale attività quando è resa in conformità agli scopi istituzionali a favore di associati o partecipanti che, se maggiorenni, abbiano il diritto di voto in assemblea.

Al tempo stesso, la legge prevede che alcune attività, siano sempre considerate commerciali, indipendentemente dal loro scopo e indipendentemente dai soggetti che ne fruiscono.

Gli enti che non svolgono attività ritenute commerciali non hanno adempimenti di carattere fiscale, mentre gli enti non profit che vivono anche di attività commerciale, hanno tutti i normali obblighi di carattere fiscale (tenute delle scritture, dichiarazioni annuale ecc.), pari agli altri soggetti, anche se limitatamente alla sola attività commerciale.

Questa disciplina risulta criticabile da diversi punti di vista, anche contrastanti tra loro; essa appare infatti al tempo stesso troppo gravosa per gli enti, specialmente se di piccole dimensioni, ma anche eccessivamente larga, tale da non escludere possibili comportamenti fiscalmente non corretti.

In questo contesto, la legge quadro sul volontariato (L.266/1991), ha risolto alcuni problemi di carattere fiscale (imposta di bollo, registro, attività marginali), ma se ha lasciati aperti altri (I.V.A. e deducibilità fiscale delle oblazioni). D'altra parte questo provvedimento non aveva carattere esclusivamente fiscale e quindi non poteva risolvere il complesso dei problemi.

Da tempo si parla quindi di un provvedimento organico e complessivo, che distingua all'interno del terzo settore, tra vari tipi di enti. Il precedente Governo era arrivato all'approvazione di un disegno di legge che prevedeva l'istituzione delle cosiddette Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In pratica, all'interno degli enti non commerciali venivano individuati alcuni enti, particolarmente meritevoli di agevolazioni fiscali, in ragione della loro attività socialmente utile per l'intera collettività.

Il nuovo esecutivo, viceversa, ha preferito affrontare la questione tramite lo strumento della legge di delegazione, cosa che il Parlamento ha approvato in sede di legge finanziaria.

La delega è in pratica divisa in due parti: una prima, delega il governo alla istituzione delle ONLUS, previa individuazione da parte del governo stesso dei settori di attività; una seconda parte; delega il governo al riordino della disciplina degli altri enti non commerciali, che - non potendosi qualificare come ONLUS - avranno agevolazioni diverse e minori.

Per l'attuazione delle deleghe è stata istituita una commissione tecnica, che deve riferire al Ministro delle Finanze.

I lavori di questa Commissione non sono ancora ufficialmente noti, anche se alcune indiscrezioni ed orientamenti sono comparsi sulla stampa specializzata.

Dai lavori sino ad oggi noti, risulta che all'interno della commissione vi siano orientamenti diversi in ordine ad alcuni aspetti che restano quindi aperti.

I settori di attività delle Onlus

La questione dei settori di attività non è stata ancora definita perfettamente. Alcuni membri della commissione esprimono perplessità in ordine ad alcuni settori, quali per esempio quello sanitario e quello scolastico educativo. In altri termini, il dibattito riguarda la possibilità che organismi operanti in questi settori, possano rientrare nella disciplina agevolativa.

Le condizioni per essere Onlus

Aperto è anche il confronto in ordine ai requisiti oggettivi per essere considerate Onlus. Si tratta cioè di evitare abusi, soprattutto in ordine allo svolgimento di sole attività commerciali, che se prevalenti per diverso tempo, farebbero perdere il requisito agevolativo.

Il grado di agevolazione

Ancora aperto resta il problema del livello di agevolazione fiscale da riconoscere, soprattutto ai fini delle imposte dirette e quindi soprattutto ai fini dell'eventuale attività commerciale.

Secondo una parte della commissione le agevolazioni dovrebbero trovare rilevanti limiti quantitativi e non esonerare l'attività rivolta a terzi verso corrispettivo di un prezzo.

Gli altri enti non commerciali

La disciplina fiscale degli altri soggetti non profit, che non possono essere considerati Onlus, sarà basata prevalentemente su sistemi di determinazione forfettaria dell'Iva e dell'Irpeg da pagare, estendendo il regime già attualmente previsto per le società sportive dilettantistiche. Anche in questo caso, tuttavia, mancando i precisi riferimenti ai coefficienti forfettari è difficile esprimere giudizi.

Altri problemi aperti

Molteplici sono le problematiche che restano aperte. L'annosa questione dell'Iva sugli acquisti, rimasta aperta dopo l'introduzione della legge quadro, il regime agevolativo dei trasferimenti immobiliari, la deducibilità fiscale delle liberalità, sono solo alcuni dei problemi ancora aperti.

Da un esame sommario e solo superficiale della materia sino ad oggi nota, emergono tuttavia alcune perplessità. Dall'impostazione complessiva del disegno, emerge una preoccupazione prevalente che risulta essere più quella di evitare giustamente abusi e non intaccare la neutralità fiscale, più che una disciplina organicamente favorevole al terzo settore.

Le divisioni all'interno della commissione tecnica, fanno capire come la questione sia tutt'altro che definita, per cui è necessaria la massima attenzione del terzo settore.

Sintesi dell'intervento del Dr. Simone Zorn, funzionario regionale del Dipartimento della Salute e Politiche della Solidarietà della Regione Toscana, sulla legge regionale 29/96 modificativa della precedente 28/93 sul volontariato

Il legislatore regionale, recependo istanze più volte espresse dalle Organizzazioni di volontariato, mentre ha ribadito la caratterizzazione di fondo di queste nello svolgimento di azioni direttamente volte alla prevenzione e alla comunità, ha esteso tale contenuto anche per servizi di rilevante interesse sociale. Il presupposto di queste attività rimane, comunque, il principio ispiratore della "solidarietà", caratteristica costante dello spirito della legge nazionale 266/91.

Con ciò si è voluto dare peso anche a quelle espressioni sociali che, pur svolgendo compiti apparentemente volti alla soddisfazione di specifici interessi, di fatto vengono a dare risposta a rilevanti problemi anche come forma di intervento preventivo. E' il caso dello sport e del tempo libero o, come ad esempio, della musica o del cinema.

Ciò non va confuso con l'apertura del registro ad organizzazioni di tipo "hobbistico" o configurate come "club privati" che, evidentemente, rimangono escluse dal registro.

Relativamente alle procedure per l'iscrizione, la legge regionale 29/96 demanda alle Province i compiti riferiti alle domande, alla loro istruttoria, al loro accoglimento o diniego.

E' facilitata la fase dell'iter burocratico per la presentazione dei documenti in un rapporto di fiducia fra gli organismi volontari e la Pubblica amministrazione.

I pareri dei Comuni sono resi alle Province ai sensi dei rispettivi statuti.

La consulta regionale del volontariato, oltre che dagli Enti regionali che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno 6 province, è estesa a rappresentanti nominati dalle Consulte Provinciali scelti fra Organizzazioni non aderenti ad organismi regionali. Con ciò si è voluto dar peso, non solo a rappresentanze territoriali, ma anche a rappresentanze di piccole o non federate associazioni che, diversamente, non avrebbero voce in capitolo.

Circa la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari la nuova legge demanda le competenze nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale di cui all'art. 14 della L.R. 70/94. I piani sono formulati sentite le proposte delle Consulte provinciali.

E' previsto anche che leggi di settore oppure i singoli rapporti convenzionali possano includere finanziamenti "ad hoc" per la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Il contenuto delle convenzioni fra Enti pubblici e Organizzazioni di volontariato rimane pressoché inalterato rispetto alla precedente legge. E' ribadito il concetto di contributo o finanziamento su programma e quindi non più "finanziamenti a pioggia".

E' obbligatoria la rendicontazione all'Ente pubblico.

Anche i compiti riferiti alla revisione annuale sono demandati alle Province. Rimane il compito per la Regione della pubblicazione annuale sul BURT del registro regionale.

I risultati di questo primo anno di attuazione della nuova legge regionale 28/96 sul volontariato sono positivi. Importante è stata la piena risposta data dagli Uffici delle Province a questi nuovi compiti. Anche le Organizzazioni di volontariato sono rimaste soddisfatte, non solo per gli elementi innovativi della legge, ma per un loro più stretto e rapido rapporto con gli Enti pubblici territoriali, nella fattispecie le Province.

Relazione della dott.ssa Simonetta Baldi - Dipartimento Organizzazione e Risorse - Servizio Bilancio e Contabilità - Regione Toscana

BILANCIO E FINANZIAMENTO - QUESTIONI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO. LETTURA DEI BILANCI CONSUNTIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DEL PERMANERE DEI REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Considerazioni generali sulla contabilità degli enti non commerciali

Come noto gli Enti non commerciali hanno scopi istituzionali non lucrativi e possono attuare numerose e diverse operazioni sia nei confronti dei propri associati che verso il mondo esterno: acquisti, vendite, prestazione di servizi, convezioni, contratti, ecc., e pertanto l'ente deve - in modo più o meno complesso - procedere alla sistematica rilevazione contabile di tali operazioni.

I libri contabili degli Enti non Commerciali possono essere più o meno analitici e sofisticati in relazione al tipo e alla complessità dell'attività svolta, e possono prevedere l'adozione di una contabilità di tipo privatistico piuttosto che pubblicistico.

In considerazione della molteplicità di situazioni, possiamo riepilogare brevemente le possibili situazioni contabili degli enti in questione, che evidenziano da un lato il diverso regime fiscale a cui devono soggiacere, e d'altro lato la diversa circostanza dell'iscrizione o meno dell'associazione al Registro del volontariato:

CASO 1 - associazioni (diverse dal volontariato iscritto) che non svolgono alcuna attività commerciale, neppure marginale

piena libertà nella tenuta della contabilità (di tipo pubblicistico o privatistico) e nella conseguente redazione del bilancio, coerentemente alle necessità di verifica e gestione da parte di amministratori e associati;

CASO 2 - associazioni (diverse dal volontariato iscritto) che svolgono attività economiche occasionali

comprendiamo in questo gruppo quelle associazioni la cui attività commerciale è propriamente occasionale, rivolta ai propri associati e in conformità con i fini istituzionali. Si tratta di una attività che il fisco NON considera commerciali, e le esclude sia dall'imposizione IVA che IRPEG.

Pertanto, questo gruppo di associazioni sono contabilmente assimilabili a quelle del CASO 1.

CASO 3 - associazioni (diverse dal volontariato iscritto) che svolgono NON occasionalmente, attività commerciali

in questo gruppo comprendiamo quelle associazioni la cui attività istituzionale non è rilevante ai fini fiscali, ma che lo è per la parte commerciale se si tratta se si tratta di:

- a) attività continuativa
- b) resa anche a favore di terzi verso un corrispettivo
- c) resa anche a favore dei propri associati verso un corrispettivo che è propriamente "un prezzo", e cioè qualcosa di più di una semplice copertura delle spese
- d) relativa all'elenco citato all'art. 111 del T.U. sulle imposte dirette, laddove si elencano le attività che sono comunque presunte come commerciali.

Ai sensi dell'art. 13 punto g) e dell'art. 20 del D.P.R. 600/73 (T.U. sulle imposte), per la sola parte commerciale esercitata sono obbligatorie le scritture contabili relative al libro giornale e degli inventari, libri IVA, registro cespiti ammortizzabili e libri relativi ai rapporti con i dipendenti.

Tuttavia, se il volume di affari consente un regime semplificato (inferiore a 360 milioni se prestazione di servizi - inferiore a 1 miliardo se cessione di beni) i libri contabili obbligatori si limitano ai registri IVA, all'inventario dei beni ammortizzabili.

Secondo quanto stabilito dalle norme fiscali, poi, in determinati casi sarà necessaria una contabilità separata.

Per questo caso si rimanda comunque ai dettagli disposti dalle norme di carattere fiscale che non approfondiamo in questo contesto.

CASO 4 - associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale che non svolgono alcuna attività commerciale

vale quanto detto per il CASO 1, salvo l'onere di essere in grado di produrre bilanci appropriati in occasione degli adempimenti ex art.14 L.R. 28/93 e successive modifiche e integrazioni (revisione periodica Registro volontariato); si tenga tra l'altro in considerazione quanto disposto dalla L.266/91 art. 3 comma 3 in merito alla necessità che lo statuto preveda la redazione del bilancio.

CASO 5 - associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale che svolgono attività commerciali e/o produttive solo marginali

il criterio di marginalità si intende con riferimento a quanto disposto dal D.M. 25/5/95. Per queste associazioni vale quanto detto per il CASO 4, salvo l'ulteriore circostanza di essere in grado di produrre bilanci appropriati proprio per "valutare" la marginalità dell'attività commerciale svolta, e quindi per ritenere applicabili le agevolazioni fiscali ex art.8 L.266/91, dalle quali deriva tuttavia il fatto che non si abbiano obblighi particolari nella tenuta della contabilità.

CASO 6 - associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale che svolgono attività economiche non occasionali che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente

questo caso -in termini contabili- è assimilabile a quanto detto per il CASO 3.

Non si danno altri casi, vale a dire che *non prevediamo che associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale svolgano, con tale forma organizzativa, attività economiche e/o produttive rilevanti che si pongano al di fuori delle loro finalità istituzionali, poiché (dando una interpretazione rigorosa alla L.266/91) una attività economica "pura" risulterebbe incompatibile con l'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale del volontariato, benché esercitata per il solo sostentamento delle attività statutarie.*

Rimandiamo tuttavia l'approfondimento di questa affermazione alla parte finale delle relazioni.

Proseguendo nell'esame generale della contabilità inerente associazionismo e volontariato, passiamo ad alcune considerazioni in merito al bilancio consuntivo dell'ente, che a prescindere da quelli che in dettaglio sono gli obblighi di tenuta di contabilità (così come sopra riassunti), rappresenta un momento indispensabile della vita amministrativa dell'ente.

Sia per l'associazionismo che per il volontariato, lo scopo non è certo quello del lucro, e pertanto l'obiettivo della redazione del bilancio consuntivo non sarà quello di evidenziare la redditività della attività svolta, pur permanendo l'opportunità di operare secondo criteri di efficienza e di economicità.

Si tratterà pertanto di esaltare altre finalità del bilancio (alcune già emerse nell'esame precedente delle casistiche di associazioni), quali:

- informare gli organi dell'ente sull'andamento della gestione
- consentire il controllo e la verifica di scadenze attive e passive da parte degli amministratori
- informare della gestione tutti i terzi a vario titolo interessati, siano essi pubblici o privati, in ordine a questi aspetti:
 - a) reperire contributi
 - b) se si tratta di enti che aspirano al riconoscimento della personalità giuridica privata, disporre della documentazione necessaria alla valutazione della congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi che l'ente si prefigge
 - c) se si tratta di persone giuridiche private, disporre della documentazione necessaria agli adempimenti connessi alle richieste di autorizzazione ad acquisti di immobili e terreni, ad accettare legati, donazioni ed eredità
- verificare che l'ente stia continuando a perseguire i propri fini istituzionali non lucrativi prefissi nello statuto
- determinare il risultato di gestione (avanzi - disavanzi) in modo che gli interessati possano procedere alle decisioni che ne conseguono (destinazione degli avanzi o ripiano dei disavanzi)
- assolvere gli obblighi fiscali (IRPEG, IRPEF, ILOR, IVA)
- per le associazioni di volontariato iscritte, assolvere agli obblighi di documentazione nei confronti delle Provincie, disposti nella norma che prevede la revisione periodica del Registro del Regionale delle organizzazioni del volontariato (art.14 comma 1 lett.c della L.R. 28/93 e successive modifiche e integrazioni).

Campagna di adesione al **CENTRO NAZIONALE per il VOLONTARIATO**

L'appartenenza al Centro consente di entrare nel circuito complessivo del Volontariato Italiano e di collegarsi con Gruppi Locali, Associazioni Nazionali, Enti Pubblici, Regioni, Ministeri ecc...; Il CNV offre servizi ai propri associati di informazioni e consulenze, stimolandone la vitalità con suggerimenti e proposte.

Il Centro, per raggiungere le proprie finalità - promuovere e collegare le Associazioni di Volontariato attive nei diversi settori di intervento tra loro e con le Istituzioni - organizza momenti di studio e di formazione, promuove dibattiti e convegni, realizza pubblicazioni e ricerche.

Per rispondere alle esigenze manifestate dalle Associazioni e da molti lettori di "Volontariato Oggi", il Centro ha predisposto una nuova versione della propria Agenzia: sul mensile trovano spazio la corrispondenza delle Associazioni e rubriche fisse sulle quali compaiono quesiti e relative risposte sui temi e problemi che i volontari quotidianamente si trovano ad affrontare. L'Agenzia verrà inviata a tutti i Soci e la quota di abbonamento è compresa in quella annuale di adesione al Centro.

Per aderire al Centro è necessario fare richiesta scritta, come da facsimile allegato; l'eventuale uso della dizione "socio CNV" e del simbolo del Centro stesso saranno possibili solo dopo la comunicazione di accettazione da parte della Presidenza.

In clima di totale fiducia e solidarietà non è prevista una quota fissa di adesione; la stabilirà ciascun socio partendo da una quota minima di Lire 50.000 per le Associazioni di piccola entità, fino a un massimo di Lire 200.000 per quelle più grandi; quote particolari sono previste per gli Enti.

**CENTRO NAZIONALE PER IL
VOLONTARIATO**
via Catalani, 158 - 55100 Lucca
Tel. 0583 / 41 95 00
Fax 0583 / 41 95 01
Internet: <http://cnv.cpr.it>
e mail: cnv@cnv.cpr.it

ASSOCIAZIONI NAZIONALI

- ACCADDEMIA EUROPEA C.R.S. - I.D.E.A.
A.C.T.I. ASS. CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI
A.L.L.R. ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
A.M.S.O. ASSIST. MORALE SOCIALE ISTITUTI ONCOLOGICI
A.N.P.A.S. ASS. NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
AGE ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELLACHIA
A.I.C.E. ASS. ITALIANA CONTRO I FELLESSIA
A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI DI ORGANI
A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI
ARCHEOCLUB D'ITALIA
ASSOCIAZIONE DIABETICI
ASSOCIAZIONE "MONCENISIO 4"
ASSOCIAZIONE EMMAUS ITALIA
ASSOCIAZIONE MURIALDO
AVULSS ASS. PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
A.E.B. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI
CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI
CENTRO TURISTICO GIOVANILE
C.I.A. CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE
COMUNITA' "ECUMENICA CARD. MERCIER PRESIDENZA NAZIONALE
COMUNITA' INCONTRO
COMUNITA' SEGUIDIO ACAP ASS. CULTURA ASSISTENZA POPOLARE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
CONFERENZA HOME CARE
CONSCIOAZIONE NAZIONALE DONATORI DI SANGUE FRATRES
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE G.MATTARELLI
FEDERAVO FEDERAZIONE ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI
FEDERVAMI VOLONTARI ASSOCIATI MUSEI ITALIANI
FIDAM FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DEI MUSEI
FOCSIV
GRUPPI ARCHEOLOGICI D'ITALIA
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
GRUPPO EKODIS
I. TELEFONO AZZURO
ITALIA NOSTRA
LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Mo.VI. MOVIMENTO VOLONTARIATO ITALIANO
N.O.V.A. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
PRANARCEM
QUAVIO QUALITA' DELLA VITA IN ONCOLOGIA
KYDER ITALIA
SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI
TELEFONO AMICO ITALIA
U.N.C.A.L. UNIONE NAZ. CIRCOLI E ASSOCIAZIONI LIRICHE MUSICALI
U.V.I. UNIONE VOLONTARI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
UNITALSI
VIDAS VOLONT. ITAL. DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI

REGIONI, ENTI LOCALI E ORGANISMI NAZIONALI

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA
CENSIS CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI
CENTRO STUDI CARITAS ITALIANA
CINSEDO
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
COMUNE DI FORLÌ
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN
FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI
FONDAZIONE GIOVANNI DALLE FABBRICHE
FONDAZIONE RHODENSE
FONDAZIONE STELLA MARIS
FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI
I.R.E.F. ISTITUTO RICERCHE EDUCATIVE E FORMATIVE ACLI
INAS CISEL
IRS ISTITUTI RICERCHE SOCIALI
LABOS
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE LAZIO
REGIONE LIGURIA
REGIONE LOMBARDA
REGIONE TOSCANA
U.N.P.L.I. UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
U.P. UNIONE PROVINCIE ITALIANE

ORGANISMI LOCALI E ALTRO

- A.B.C. AIUTO BAMBINI CELEBROLES DI MARINA DI PIETRASANTA
A.B.I.O. ASS. PER IL BAMBINO IN OSPEDALE DI MILANO
A.D.E.S. ASS. DONATORI ENNESI DEL SANGUE
A.F.A. ASS. FAMIGLIE AUDIOLESI DI CANTU'
A.G. di VITERBO
A.I.D.D. ASS. ITAL. CONTRO DIFFUSIONE DELLA DROGA di MILANO
A.L.S.A.C. ASS. PER L'INFORMAZIONE E LO STUDIO DELL'ACONORPLASIA di MILANO
A.L.P.I.A. ASS. LIGURE PER I MINORI di GENOVA
A.N.V.E. di MILANO
A.T.L.H.A. ASS. TEMPO LIBERO di MILANO
A.V.A.A. ASS. VOLONT. ASSISTENZA ANZIANI di CORTE DE' CORTESI

I soci del C.N.V.
Aggiornati al 31-12-96

- A.V.A.S.S. ASS. VOLONT. ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI di FAVARA
A.V.L.S. di SONDRIO
A.V.L.S. di PIANEZZA
A.V.L.S. COLLESAVETTI FAUGLIA LORENZANA ORCIANO P.
A.V.L.S. di RAVENNA
A.V.L.S. REGIONALE EMILIA ROMAGNA di BOLOGNA
A.V.L.S. REGIONALE TOSCANA di FIRENZE
A.V.L.S. COMUNALE DI CASTENEDOLIO
A.V.O. di CASTELNUOVO GARFAGNANA
A.V.O. di SIENA
A.V.O. di GENOVA
A.V.O.C.C. ASS. VOLONT. "COAS" CASULA di VILLAPUTZU
A.V.O.S. ASS. VOLONTARI SAVENA di BOLOGNA
ACCADDEMIA EUROPEA C.R.S.I.D.E.A. di DALMINE
ACCRÌ di TRIESTE
AGESCI SEZIONE TOSCANA di FIRENZE
AIDO SEZIONE PROV. di PREGANZIOL
AIDO SEZIONE PROV. di PADOVA
AIDO CONSIGLIO REGIONALE VENETO di MESTRE
ALFA VICTOR di CARRARA
ALT ASS. LOTTA TOSSICODIP. FAMIGLIE e VOLONTARI di CASALE MONFERRATO
AMICI DEL CUORE DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO di BARGA
ANIFFAS di BOLOGNA
ANIFFAS di ASCOLI PICENO
ARCA di SAN ZENOBIO AIUTO e SOLIDARIETA' di SCANDICCI
ARCHEOCLUB D'ITALIA di SPERLINGA
ARC. DI MISERICORDIA di LUCCA
ARLAF di ROMA
ASP ASS. SOLIDARIETA' POPOLARE di LIVORNO
ASS. FAMIGLIA APERTA di PISA
ASS. SOCIO TERAPEUTICA RIABILITATIVA HANDICAPPATI E DISABILITARI di SERRA SAN BRUNO
ASS. "ANTONIO LANZA" di GENOVA
ASS. "COMUNITA' PRONTA ACCOGLIENZA" di SAN REMO
ASS. "I CARE" di FIGLINE VALDARNO
ASS. "I CARE" di MASSA
ASS. "IL FONDACO" di FELTRE
ASS. "IL LABORATORIO" di SIENA
ASS. "INSIEME" COORD. DI VOLONT. di FIDENZA
ASS. "LA DIANA" di SIENA
ASS. "LA RONDINE" di VERONA
ASS. "MUSEI APERTI" di ROMA
ASS. "PSICHE 2000" di THIENE
ASS. A PIENE MANI CENTRO DI SOLIDARIETA' di OSIMO
ASS. A.S.S.O. di ROMA
ASS. AMBIENTE di MASSACCIUCCOLI
ASS. AMICI ASILO MARIUCCIA di MILANO
ASS. AMICI DEI MUSEI di TARANTO
ASS. AMICI DEL VOLONT. EMERGENZA RADIO di MANFREDONIA
ASS. AMICI DEL CUORE di MASSA e CARRARA
ASS. AMICI DEL MUSEO CIVICO di FOGGIA
ASS. AMICI DEL MUSEO CIVICO di MOTEPULCIANO
ASS. AMICI DELL'ARTE e DELL'ANTIQUARIATO di TORINO
ASS. AMICI DELLA FONDAZIONE STELLA MARIS di CALAMBRONE
ASS. AMICI DELLA COMUNITA' CASTELLO di SENAREGA di MONTOGGIO
ASS. ARCHE di FIRENZE
ASS. ARCHE di MILANO
ASS. ARCHEOLOGICA DEL MEDIO VALDARNO di EMPOLI
ASS. ARCHEOLOGICA PIOMBINESE
ASS. BIELLESE di VOLONTARIATO
ASS. BOSCO CEDUO di CASABASCIANA
ASS. CENTALLO VIVA di CENTALLO
ASS. CULTURALE ERASMO di IMOLA
ASS. CULTURALE "IL CASTELLO" di IARI
ASS. CULTURALE DI VOLONT. VERCELLI VIVA di VERCELLI
ASS. CULTURALE SPORTIVA TEMPO LIBERO A.C.S.I. CLUB di MILAZZO
ASS. D'INFORMAZIONE TURISTICA "AUFIDUS" di BARLETTA
ASS. DEL VOLONT. ARCORE CENTRO GIOVANNI XXIII di ARCORE
ASS. DI VOLONT. "CAMMINARE INSIEME" di ADRIA
ASS. DI VOLONT. "LA GINESTRA" di PRATO di PORDENONE
ASS. DI VOLONT. L'AURORA di FIRENZE
ASS. DI VOLONT. IL SOLE di ACERNO
ASS. DI VOLONT. SOLIDARIETA' di ROGGIANO GRAVINA
ASS. DI VOLONT. DIO E' AMORE di MAZARA DEL VALLO
ASS. DI VOLONT. DEI BENI CULTURALI "SU NURAGHE" di TETI
ASS. DIABETICI di VICENZA
ASS. DIABETICI JONICI SEDE REG. di TARANTO
ASS. DON FRANCO BARONI di LUCCA
ASS. DONATORI DI SANGUE di FAVARA
ASS. EUGUBINA DI VOLONTARIATO di GUBBIO
ASS. EUGUBINA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO di GUBBIO
ASS. FAMIGLIA MURIALDO di FOGGIA
ASS. FAMIGLIE IL CAMMINO di COSSATO
ASS. FAMIGLIE AFFIDATARIE di VICENZA
ASS. GIORGIO LA PIRA di PRATO
ASS. ITAL. FAMIGLIE AMMALATI PSICHICI "AIUTIAMOLI" di MILANO
ASS. ITALO CROATA di CASTELVERDE
ASS. LA FINESTRA di LUCCA
ASS. MONDO X di CAGLIARI
ASS. MUSEUM di ROMA
ASS. NAZ. SUBVEDENTI di MILANO
ASS. NAZ. CRISTIANA PER IL VOLONTARIATO di MESSINA

- ENTE VOLONT. A.N.S.P.I. LIGURIA E.V.A.L. di GENOVA PEGLI
F.A.A.V. di CASTELNUOVO DI ISOLA VICENTINA
FAMIGLIA MURIALDO di LUCERA
FED. REG. CONSORTILE "DON MOTTOLA" di LAMEZIA T.
FED. REG. LIGURE CONSULETORI FAMILIARI di GENOVA
FRAT. MISERICORDIA CITTÀ di CHIETI
FRAT. DI MISERICORDIA di CAPANNORI
FRAT. DI MISERICORDIA di MARLIA
FRAT. DI MISERICORDIA e GRUPPO DONATORI di SANGUE di CORSAGNA
FRAT. MISERICORDIA di ACIREALE
G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI SERVIZIO ANTINCENDI di FIGLINE VALDARNO
GAD GENITORI E AMICI DEI DISABILI di MODIGLIANA
GIBILLI VOLONTARI della VALLE DEL SERCHIO OPERATORI NEL DISAGIO di CASTELNUOVO GARF.
GRUPPI DI VOLONT. VINCENZIANO A.I.C. di LAMEZIA T.
GRUPPO ANONIMO "74 BIBLIOTECA POPOLARE di MONTIASI
GRUPPO ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA AIB di VALDELLATORRE
GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL BASSO PIEMONTE di ALESSANDRIA
GRUPPO ARCHEOLOGICO DIFESA AMBIENTE di FUCECCHIO
GRUPPO ARCHEOLOGICO "ARCHE ORANI" di NUORO
GRUPPO ARCHEOLOGICO "OSCHERA" di BORORE
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MISERICORDIA di PRATO
GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES" di BOZZANO
GRUPPO DONATORI DI SANGUE C.R.I. di TEMPAGNANO
GRUPPO FRATRES di VICCHIO
GRUPPO INSIEME FOLLONICA GROSSETO di FOLLONICA
GRUPPO MICEOLOGICO LUCCHESA "B. PUCCINELLI" di PONTEFETTO
GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI di QUERCETA
GRUPPO SPELO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI SPANU" di CAGLIARI
GRUPPO PER GLI ANZIANI di GANDINO
GRUPPO VOLONT. ANTICENDIO "LOGGI PAOLO" di CALCI
GRUPPO VOLONT. CARCERE di LUCCA
GRUPPO VOLONT. DEL SOCCORSO di ROCCAFRANCA LUDRIANO
GRUPPO VOLONT. DELLA SOLIDARIETA' di BARGA
GRUPPO VOLONT. MURA di PIZZIGHETTONE
GRUPPO VOLONT. di FOLLONICA
GRUPPO VOLONT. SUVERETANO COSTRUIRE INSIEME di SUVERETO
IL PELLICANO ASS. PER LA PREVENZIONE RECUPERO DELLE TOSSICODIP. di LONGASTRINO
ISTITUTO SECOLARE COMPAGNIA MISSIONARIA DEL SACRO CUORE di BOLOGNA
ITALIA NOSTRA SEZ. di COPANELLO
LA BAITA VOLONT. MASI di MASI
LA BOTTEGA DELLA FANTASIA di FIRENZE
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI SEZ. PROV. di AVERSA
LEGA ITAL. PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV. GENOVA di GENOVA
LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA di MILANO
LIBERA ASS. DI VOLONT. "CROCE BLU" di LUCERA
MISERICORDIA DI CELLE SUL RIGO
MISERICORDIA MARIA SS. ADDOLORATA PONTE DI MEZZO di FIRENZE
MOV. CENTRO PER LA VITA di PISA
MOV. DIFESA DEL CITTADINO di ROMA
O.V.A.S. ORG. VOLONT. ASSIST. SUBNORMALI di BRESCIA
OSSERVATORIO CARITAS di SANREMO
PUBBLICA ASSIST. ASS. VOLONT. E TEMPO LIBERO di SESTO S. GIOVANNI
PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA
PUBBLICA ASSISTENZA di PESCIA
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO di BORE
PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE PISANO di MARINA DI PISA
RADIO CLUB CITTÀ di LUCCA
S.A.I.S. SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE SANITARIA di LIVORNO
S.E.A. di TORINO
S.V.I. SERVIZIO VOLONT. INTERNAZ. di BRESCIA
SEZIONE WWF FONDO MONDIALE PER LA NATURA
SEZIONE DEL VOLTURE di RIGNERO IN VULTURE
SOCIETA' COOP. DI CULTURA POPOLARE di FAENZA
SOCIETA' ARCHEOLOGICA SASSARESE
SOCIETA' REGGIANA DI STUDI STORICI di REGGIO EMILIA
SOTZIU ARCHEOLOGICU NUGURESU ASS. ARCHEOLOGICA NUOERESE
TELEFONO AMICO di SASSARI
TREKKING e ARCHEOLOGIA di SUVERETO
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO di VARESE
U.I.L.D.M. di BERGAMO
U.N.I.V.O.C. di PISA
U.V.E.R.P. UNITA' VOLONTARIA EMERGENZA RADIO PIEMONTE di SANTIHA
UNI.VO.C.A. UNIONE VOLONTARI ASSOCIATI di TORINO
UNIV. TERZA ETA' di PONTEDERA
UNIV. TERZA ETA' di SASSARI
UNIV. TERZA ETA' di POLIGNANO A MARE
Y.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEDE REGIONALE di FIRENZE
Y.A.B. R. VOLONTARI ASSOCIATI BIBLIOTECHE ROMANE di LATINA
Y.S.A. VOLONT. SALVAGUARDIA AMBIENTE di MONTE SAN SAVINO
VAN VOLONT. AUTOAMBULANZA di NUVOLENTA
VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di VOLTERRA
VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di EMPOLI
VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di SERAVEZZA
VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di VIAREGGIO

- NICCOLI STENONE di FIRENZE
OBIETTORI NON VIOLENTI SEDE di BERGAMO
PROGETTO CRESCERE INSIEME di LESINA
PUBBLICA ASSISTENZA di CEPARANA
SCIENTIFICA PALAZZO CAPPELLO di VENEZIA
SEMPRE DONNA di PIOMBINO
SERENA GRUPPO DI AIUTO DONNE OPERATE AL SENO di SIENA
SILVANA SCIORTINO di LUCCA
SOLIDARIETA' e SERVIZIO di MONSUMMANO T.
SOLIDARIETA' PROBLEMI HANDICAP di CIVITAVECCHIA
TURISTICA PRO VADA di VADA
VALDARNESE DI SOLIDARIETA' di SAN GIOVANNI VALDARNO
VOLONT. ACCLISTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di RAVENNA
VOLONTARI ANTINCENDIO di OSPEDALETTI
VOLONTARI CAMAIORESTI di CAMAIORE
VOLONTARI "FRATERNITA' e CONDIVISIONE" di GROSSETO
VOLONT. FARSI PROSSIMO di PIZZIGHETTONE
C.A.V. di MILANO
C.E.S.B. CENTRO EDUCAZIONE SORDITA' e BILINGUISMO di FIRENZE
C.I.F. di ROMA
C.I.F. di BERGAMO
C.I.O.D. COMIT. LIGURE OSPEDALIZZAZIONE/ DOMICILIARE di GENOVA SESTRI
C.L.L.D.A. GRUPPI DI SOSTEGNO PER OBESITA', ANDROSSIA, BULIMIA di PIAZZA VECCHIA
C.R.I.A.F. CENTRO DI RICERCA e INTERVENTO PROBLEMI DI ALCOOL di BOLZANO
C.U.I. COMMITATO LITARIO INVALIDI e RAGAZZI DEL SOLE di SCANDICCI
CARITAS PARROCCHIALE S.BIAGIO di MODENA
CASA AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE S.R.L. di MERATE
CASA DEL GIRASOLE di SAN DONA' DI PIAVE
CASA GIOVANNI PAOLO II DIOCESI di CREMA di CREMA
CASCINA VERDE SPES di MILANO
C.F.D.S. CENTRO DIOCESANO DI SOLIDARIETA' di PORDENONE
CEN.A.C. CENTRO DI ASCOLTO DI COVERCIANO di FIRENZE
CENTRO ACCOGLIENZA di EMPOLI
CENTRO AIUTO ALLA VITA di PRATO
CENTRO APERTO DIAMOCI UNA MANO di CORATO
CENTRO CARDIOPATICI TOSCANI di FIRENZE
CENTRO CULTURALE FRANCESCO LUIGI FERRARI di MODENA
CENTRO D'ASCOLTO E DI PRIMA ACCOGLIENZA di MACERATA
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "L'AQUILONE" di STIAVA
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di COMO
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di MORTARA
CENTRO DI ASCOLTO DI SPINEA di SPINEA
CENTRO DI COLLABORAZIONE e SOSTEGNO PER ANZIANI "OAS" di MARINA DI CARRARA
CENTRO DI SOLIDARIETA' di GENOVA
CENTRO INTERN. CROCEVIA di ROMA
CENTRO MAZZIANO di VERONA
CENTRO POLESANO DI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI ED ETNOGRAFICI di ROVIGO
CENTRO PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO SICILIA di RIPOSTO
CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE MADONNA DI ROSELLA di PIANO DI SORRENTO
CENTRO RICERCHE ARCHEOSUB SASSARI-ALGHERO
CENTRO SOCIALE SANTA LUCIA di SIRACUSA
CENTRO STUDI GRUPPO "GIOVANI e COMUNITA'" di ARLIANO
CLUB TITANIC RADIOCOMUNICAZIONI SPORT. CULTURA PROT. CIVILE di REGGIO EMILIA
COMIT. REG. ANZIANI e SOCIETA' di TORINO
COMUNITA' EMMAUS di VILLAFRANCA
COMUNITA' S.MAURIZIO di BORGHI
COMUNITA' VOLONT. "S.S.PIETRO e PAOLO" di LAMEZIA T.
CONFR. MISERICORDIA di SANSEPOLCRO
CONFR. MISERICORDIA di LORO CIUFFENA
CONFR. MISERICORDIA di TORRE DEL LAGO PUCCINI
CONFR. MISERICORDIA di BADIA A RIPOLI
CONFR. MISERICORDIA di OTRANTO
CONFR. MISERICORDIA di S. GIOVANNI VALDARNO
CONSIGLIO REG. GRUPPI FRATRES TOSCANA di FIRENZE
CONSULTA COM. ASS.NI DI VOLONT. di RAVENNA
CONSULTA COM. DEL VOLONT. di FORLÌ
CONSULTA DEL VOLONT. di PADOVA
CONSULTA DEL VOLONT. di CIVITAVECCHIA
CONSULTA DEL VOLONT. IRPINO di MONTELLA
COOP. A.R.L. AGORA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE di TARANTO
COOP. SOC. "PIANETA VERDE" di AMELIA
COOP. SOC. "IL CANTIERE" di ALBINO
COOP. SOC. "SANTA RITA" di MILANO
COORD. ASS. CATEGORIE PROTETTE e VOLONT. di AREZZO
COORD. ASS. DI VOLONT. VERONA e PROVINCIA
COORD. ATTIVITA' ANZIANI di ARCO
CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA di LUCCA
CTG di PADOVA
D.A.S.M. A.S. DONNE ASSOCIATE S. MARIA ASSISTENZA SERVIZI di S. MARIA MADDALENA
D.L.A.P.SI. PIEMONTE DIFESA AMMALATI PSICHICI di TORINO
DIAVOLI ROSSI GRUPPO VOLONT. ANTICENDIO e PROT. CIVILE di TIRIOLO
DOCCI CENTRO DOCUMENTAZIONE e TUTELA DELLA CULTURA BIELLESE di PONZONE BIELLESE
DOMUS CARITATIS PAOLO VI di BRESCIA

- VEN. CONFRAT. MISERICORDIA di RIFREDI
VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di PISTOIA
VEN. CONFRAT. MISERICORDIA di TAVARNELLE VAL DI PESA
VOLONTARIATO CITTADINO ASSISTENZA di MONFALCONE
VOLONTARIATO FRATERNO AIUTO CRISTIANO di SAPRI
VOLONTARIATO LA ROCCA di BIBBONA

RIVISTE

- ANIMAZIONE SOCIALE di TORINO
APPUNTI DI CULTURA e POLITICA di ROMA
LA RICERCA SOCIALE e DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA UNIVERSITA' di BOLOGNA
PROSPETTIVE SOCIALI e SANITARIE di MILANO

SOCI SINGOLI

- ARDIGÒ ACHILLE
BERTOLUCCI MARIA PIA
BERRUTI PAOLO
BICOCCHI GIUSEPPE
BINDI ROSY
BONTempi RINALDO
CORCHI CORRADO
FORMICINI DINA
FREDIANI BRUNO
GIFERZONI LUCIANO
MARTINI MARIA ELETTA
MAZZARELLA FLA
TREVISAN CARLO
ZAMBIRNI GIORDA SILVANA



Il presidente pro-tempore dell'Associazione

via / piazza n°
città cap provincia
telefono fax

richiede di diventare

[] socio ordinario (Associazioni Locali, Movimenti, Enti Morali, Riviste) intende contribuire(*) con
[] Lire 50.000 [] Lire 200.000

[] socio ordinario (Associazioni Nazionali, Enti Pubblici e Privati, Regioni, Enti Locali, Fondazioni, Istituti di Ricerca)
Per informazioni sulle specifiche quote di iscrizione rivolgersi alla Segreteria del CNV

e allega alla presente domanda: Statuto ed atto costitutivo, elenco cariche sociali, breve relazione sulle attività svolte.

data Il Presidente

(*) mediante versamento da effettuare al momento della conferma di accettazione della domanda di adesione

- [] su c/c postale n. 10848554 intestato a Centro Nazionale Volontariato
[] su c/c bancario n. 1803/16/41 Cassa Risparmio Lucca - via S.Andrea
[] a mezzo assegno da inviare al Centro Nazionale per il Volontariato - via Catalani, 158 - 55100 Lucca

La qualità di Socio Ordinario da diritto a ricevere "Volontariato Oggi", e ad usufruire dello sconto del 20% sulle pubblicazioni del C.N.V.

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
via Catalani, 158 - 55100 Lucca
Tel. 0583 / 41 95 00
Fax 0583 / 41 95 01
Internet: http://cnv.cpr.it
e mail: cnv@cnv.cpr.it

Il **Centro Nazionale per il Volontariato** ha lo scopo di:

- realizzare un più organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato e le strutture Istituzionali a tutti i livelli;
- costituire un punto di incontro che permetta di promuovere attività di studi, documentazione e realizzare una continuativa circolazione delle informazioni che riguardano il Volontariato.

ATTIVITÀ DEL CENTRO

I **Convegni Nazionali, i Seminari e le Giornate di Studio** che il Centro organizza costituiscono appuntamenti significativi per il Volontariato ed hanno segnato l'evoluzione culturale, sociale e politica che intorno ai temi del Volontariato si è realizzata in questi anni, e che ha portato all'adozione della legge quadro sul volontariato.

Il Centro è impegnato in **studi e ricerche** sul Volontariato; importante quella realizzata in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche su "Famiglia e Volontariato nella protezione dei soggetti deboli" conclusa nel 1995. I lavori di ricerca più significativi e gli atti di Convegni e seminari sono pubblicati nella collana "**Quaderni del Centro**". Attualmente sempre in convenzione con il CNR è in corso la ricerca su "Ruolo della famiglia e del settore no profit e della telefonia sociale per la fondazione di una politica sociale a rete integrata".

Il Centro Nazionale ha **collegamenti internazionali** permanenti con alcuni organismi europei (AVE e Volonteuropé) ed internazionali (IAVE) ed ha promosso la costituzione del Centre Europeen de Volontariat (Lucca, '89), Coordinamento dei Centri Nazionali di Volontariato.

Fra i **collegamenti permanenti** già attivati presso il Centro risultano:

- * il coordinamento nazionale associativo per la promozione del diritto del minore alla famiglia - Dalla parte dei bambini -;
- * il gruppo delle associazioni che operano in ambito ospedaliero;
- * le associazioni operanti nel settore dei beni culturali;
- * il coordinamento delle associazioni toscane per lo studio delle problematiche da HIV.

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

"**Volontariato Oggi**", l'agenzia mensile di **informazione** del Centro Nazionale, è nata nel 1985 per favorire il collegamento fra le associazioni e per portare a conoscenza di un vasto pubblico esperienze, problemi, iniziative, proposte dal mondo del volontariato. Presso il Centro è disponibile una ricca **documentazione** e materiale informativo sui temi inerenti il volontariato.

PER IL VOLONTARIATO UN SERVIZIO TELEMATICO PER IL VOLONTARIATO

L'indirizzo Internet del servizio CNV è: <http://cnv.cpr.it>.
Già nel 1992 il CNV aveva realizzato in collaborazione con ANCITEL, con la finalità di rendere disponibile alle Associazioni, agli Enti e ai privati cittadini interessati a vario titolo al volontariato quanto conosciuto in merito all'esistenza delle Associazioni, un servizio telematico denominato "VOLONTEL Posta Elettronica" in rete su Videotel-Telecom nel quale si metteva già a disposizione degli utenti la "Banca Dati" delle organizzazioni di volontariato. Il servizio "Volontel" è ancora in rete su Videotel, ma il Centro con l'intento di diffondere notizie sul mondo del volontariato, essendosi negli ultimi due anni ampiamente affermata come canale di comunicazione la rete Internet, prendendo atto di questa evoluzione e della crescente diffusione capillare della rete, si è attivato per l'erogazione dei propri servizi anche attraverso questo canale.

La presenza su Internet offre, oltre all'accesso alla Banca Dati delle organizzazioni di volontariato del CNV, anche:

SERVIZI DI CONSULENZA

- **l'esperto risponde**: servizio di consulenza su aspetti di carattere legale, fiscale, amministrativo sulle attività delle associazioni di volontariato.
- **bacheca**: spazio a disposizione per le associazioni e singoli utenti per inserire messaggi e comunicazione riguardanti il mondo del volontariato;
- **documentazione**: possibilità di consultazione degli elenchi del materiale documentativo (libri, riviste, informazioni legislative) archiviato presso il Centro, materiale che il CNV mette a disposizione a studenti, ricercatori e a tutti coloro che sono interessati al mondo del volontariato.

La tecnologia di Internet mette a disposizione la possibilità, attraverso la **posta elettronica (E-mail: cnv@cpr.it)**, di un contatto diretto e bidirezionale con le associazioni di volontariato e con tutti coloro che sono collegati alla rete.

• Il Centro Nazionale è iscritto al Registro Regionale del Volontariato della Toscana con decreto n. 1687 del 18/11/1994.

2. Suggerimenti nella redazione del bilancio - bilanci consuntivi e bilanci preventivi

Nel raggiungimento degli obiettivi di informazione e di trasparenza appena citati, è evidente che per le associazioni che rientrano nella casistica sub 3 e 6 non ci sono problemi, in quanto che la normativa fiscale e la complessità della loro attività comporta la padronanza di tutti gli strumenti contabili e quindi della redazione dei bilanci.

Il problema si può porre per gli altri enti che potremmo definire "minimali" cioè quelli sopra classificati ai punti 1,2,4,5, con particolare riferimento a quelli inclusi nella casistica sub 4 e 5 (volontariato) che dovendo adempiere alla documentazione derivante dall'iscrizione nel Registro, possono trovarsi in difficoltà di fronte alla redazione di un bilancio appropriato.

In particolare teniamo in considerazione che da quest'anno le amministrazioni provinciali si aspettano un documento contabile che consenta loro di valutare il permanere dei requisiti di iscrizione al Registro del volontariato, valutazione ovviamente integrata da un parallelo esame dallo stato di aggiornamento dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché della relazione sull'attività svolta nell'esercizio.

Gli schemi di bilancio allegati alla presente relazione, e predisposti dall'Ufficio Bilancio della Regione si propongono di venire incontro a queste esigenze, e pertanto si rivolgono in particolare a quegli enti sopra classificati ai punti 4 e 5, nonché ad eventuali esigenze degli enti sopra classificati ai punti 1 e 2.

Si tratta ovviamente di un suggerimento che cerca di essere esaustivo di tutti i possibili eventi contabili, ma è chiaro che poi ogni ente che vorrà adottarlo lo seguirà solo per le parti che gli si adattano, valorizzando solo quelle poste che corrispondono al suo piano dei conti.

Possiamo far notare alcune caratteristiche di questi schemi:

- prevedono che l'ente abbia adottato una contabilità di tipo aziendalistico o in alternativa una contabilità di tipo pubblicistico
- in particolare nel conto economico prevedono, per esigenze di trasparenza e di chiarezza anche nei confronti dei propri associati, la separata evidenziazione dei costi e dei ricavi da attività economiche marginali da quelle proprie delle attività istituzionali in senso stretto
- sempre per esigenze di trasparenza, prevedono separata evidenziazione in entrata dei diversi contributi che possono pervenire all'ente: da enti pubblici piuttosto che da privati piuttosto che per rimborso di prestazioni, ecc.; si ricordi in particolare quanto disposto dalla L.266/91 art. 3 comma 3 (obbligo di prevedere negli statuti la redazione del bilancio) e dalla L.R. 28/93 art. 14 comma 1 punto c) e successive modifiche e integrazioni (revisione periodica del Registro del volontariato), laddove si richiede tra l'altro che dal bilancio risultino evidenti i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e pertanto qualunque altro ulteriore dettaglio (anche riportato in allegato al bilancio) non può che essere ben visto.

Tuttavia, a prescindere dagli schemi di bilancio qui proposti, anticipiamo che in applicazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 1997 che delega il Governo ad emanare dei decreti legislativi per la disciplina delle ONLUS (vedi anche ultima parte della presente relazione), non è escluso che vengano imposti con Decreto del Ministero delle Finanze degli schemi di bilancio ad hoc che consentano di uniformare al meglio le rilevazioni e quindi anche i controlli su questi tipi di enti.

Prima di passare al caso particolare del volontariato, e quindi ad alcune considerazioni in merito all'aspetto particolare della verifica da parte delle provincie del permanere dei requisiti di iscrizione al Registro del volontariato, attività per la quale -come già detto- l'esame del bilancio sarà uno strumento fondamentale, spendiamo alcune parole a proposito di uno strumento contabile che -pur non essendo necessariamente oggetto di esame da parte delle provincie in questa sede, e pur non essendo oggetto dei facsimili di bilancio qui proposti- può essere utile a qualunque tipo di associazione nell'ottica di una buona amministrazione dell'ente stesso.

Si tratta dell'adozione del bilancio preventivo, spesso già prevista negli stessi statuti delle associazioni, il quale bilancio ha la caratteristica di riuscire a stabilire gli obiettivi da raggiungere nell'esercizio, tenendo conto del fatto che gli amministratori devono predisporre la gestione dell'esercizio in modo da subordinare l'ammontare delle uscite alla somma delle entrate previste, in una prospettiva di gestione non lucrativa e quindi per lo meno "a pareggio".

Le previsioni devono essere concrete, in modo da provvedere ai mezzi necessari e di adottare gli accorgimenti più utili per ottenere i risultati più convenienti: in questa ottica siamo convinti che rientrino tutte quelle attività commerciali più o meno marginali che consentiranno con i loro proventi il sostenimento delle spese inerenti gli scopi istituzionali.

Il bilancio preventivo è in sostanza un controllo antecedente per gli amministratori: sia sull'entità delle

spese sostenibili, ma anche ai fini della determinazione del costo da applicare ad alcuni servizi offerti: pensiamo ad esempio al livello del contributo che sarà più equo richiedere per visite specialistiche in ambulatori gestiti da una Misericordia.

Si suggerisce l'eventuale adozione di bilanci di previsione che tengano conto del quadro completo della situazione finanziaria dell'ente, vale a dire:

- della stima dell'avanzo (o disavanzo) di amministrazione col quale si chiuderà l'esercizio in corso (A)
- delle entrate previste nel prossimo esercizio (B)
- delle uscite previste nel prossimo esercizio (C)

dal cui saldo si genera la previsione dell'avanzo o del disavanzo finanziario con si chiuderà il prossimo esercizio.

Con questo tipo di impostazione si ha un quadro preventivo completo dell'ente, poiché se l'ente conteggia -ad esempio- un avanzo dall'esercizio precedente, si potranno prevedere nel nuovo anno anche uscite superiori alle entrate pensando di utilizzare tale avanzo.

Nota:

(A) = si ottiene dal seguente calcolo, riferito alla fine dell'esercizio in corso:

- + stima della cassa al 31/12.
- + stima dei residui attivi (o dei crediti)
- stima dei residui passivi (o debiti);

(B) = comprende la previsione di tutte le Entrate per il prossimo eserc., vale a dire di tutti i diritti a riscuotere che sorgeranno durante il nuovo esercizio, indipendentemente dal loro presumibile reale introito monetario: questo equivale a prevedere anche i crediti;

(C) = comprende la previsione di tutte le Uscite per il prossimo eserc., vale a dire di tutti gli obblighi a pagare che sorgeranno nel nuovo esercizio, indipendentemente dal conseguente reale esborso monetario: questo equivale a prevedere anche i debiti.

3. La lettura dei bilanci consuntivi ai fini della verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione al Registro del volontariato

Passiamo infine ai più volte citati controlli provinciali sulle associazioni di volontariato. A nostro avviso essi possono essere così riassunti:

- 1) permanere dello svolgimento dell'attività istituzionale
- 2) assenza del fine lucro
- 3) incidenza del personale dipendente e dei prestatori di lavoro autonomo
- 4) ammissibilità dei rimborsi spese
- 5) assicurazione degli aderenti
- 6) svolgimento di attività economiche e/o produttive marginali.

Aggiungiamo altri due controlli, che riguardano:

- 7) l'attività del collegio dei revisori
- 8) la corretta destinazione a fini istituzionali dei beni mobili e immobili acquisiti a titolo gratuito.

Vediamoli in dettaglio, non prima di una piccola premessa: è ovvio che, qualunque sia la sua forma, il bilancio presentato all'amministrazione provinciale deve essere quello approvato dall'Assemblea.

1) Permanere dello svolgimento dell'attività istituzionale

Fondamentalmente, poiché gli enti qui in esame non hanno scopo di lucro bensì hanno lo scopo di perseguire i propri fini istituzionali di volontariato -ed è questo uno dei requisiti di iscrizione al registro in oggetto- è importante che dal bilancio si possa verificare la circostanza che l'ente stia perseguendo tali obiettivi, viceversa si prefigura una inattività dell'ente, e quindi un elemento distortivo rispetto alla permanenza dell'ente nel Registro.

In altre parole, si tratta di rilevare delle situazioni di "degenerazione" dell'ente.

A questo proposito si possono trarre dal bilancio due tipi di informazioni:

- a) la presenza di costi e ricavi attinenti all'attività istituzionale di volontariato
- b) il peso che le spese per l'attività di volontariato hanno rispetto alle spese per l'attività di funzionamento dell'ente.

Nel primo caso l'amministrazione provinciale cerca la risposta alla seguente domanda: "questa associazione di volontariato è sempre attiva?"

Nel secondo caso, invece, l'amministrazione provinciale potrà valutare le spese sostenute dall'ente per il

proprio funzionamento (affitti, arredi, beni strumentali per gli uffici, ecc.), e confrontarle con le spese inerenti l'attività di volontariato in senso proprio: è ovvio che, salvo casi straordinari di avviamento dell'ente o di allestimento di nuove sedi o di eventi negativi che abbiano comportato sforzi particolari per la propria organizzazione interna, l'associazione di volontariato non può distogliere la maggior parte delle proprie risorse da quello che è lo scopo per cui è nata.

2) Assenza del fine di lucro

Come ovvio, l'attività di volontariato è svolta senza fini di lucro, ma ciò non toglie che una gestione efficiente dell'organizzazione possa portare ad avanzi di amministrazione.

Per rispetto al principio fondamentale appena ricordato, tali avanzi devono essere destinati a finanziare iniziative ed attività dell'ente e non possono certo essere oggetto di distribuzione agli associati.

A questo proposito sarà sicuramente utile l'esame della relazione di accompagnamento al bilancio, nella quale -in genere- si determina la destinazione dell'avanzo rilevato in chiusura di esercizio: sia che si tratti di destinarlo ad attività particolari o che si tratti di accantonarlo in un fondo.

Nel bilancio dell'esercizio successivo, poi, tale avanzo dovrà risultare applicato ai progetti specifici, o alla semplice gestione ordinaria, oppure effettivamente accantonato in apposito conto di capitale iscritto tra le passività del Conto Patrimoniale (oppure costituirà la competenza di un apposito capitolo di entrata nel caso di contabilità di tipo finanziario).

In sintesi: si tratta di capire se c'è stata una distribuzione anche indiretta di utili, e quindi se l'avanzo è stato oggetto di lucro da parte degli associati.

3) Incidenza del personale dipendente e dei prestatori di lavoro autonomo

Altra considerazione può essere fatta per l'eventuale personale dipendente e per i prestatori di lavoro autonomo.

Dal disposto dell'art. 3 comma 2 della L. 266/91 si evince che, per la natura stessa del volontariato, il ricorso a collaborazioni di tipo dipendente o autonomo è ammesso solo come eccezione per acquisire determinate competenze tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del servizio di volontariato.

Come noto, l'attività di questi enti si deve svolgere prevalentemente ed in modo determinante con le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, ed è questo uno dei requisiti per la permanenza dell'associazione nel Registro del volontariato.

Se ne deduce pertanto che se dal bilancio dell'ente emergono oneri per personale dipendente e/o compensi per lavoro autonomo questi non devono eccedere i limiti che il buon senso suggerisce, posto che non esistono ad oggi parametri numerici o percentuali ai quali fare riferimento (salvo i suggerimenti che si intravedono al proposito per la nuova disciplina delegata dalla Finanziaria 1997 per gli enti non commerciali). Nel caso che l'amministrazione provinciale rilevi una eccessiva incidenza di oneri di questo tipo rispetto ad esempio- al totale dei costi relativi all'attività istituzionale di volontariato, potrà chiederne chiarimento all'ente stesso, o viceversa prendere i provvedimenti del caso.

4) Ammissibilità dei rimborsi spese

Simile attenzione va riposta nei rimborsi spese ai volontari, che mai devono configurarsi come compenso per l'attività svolta dall'associato (cfr. art. 2 comma 2 L.266/91).

Ricordiamo al proposito che presso l'amministrazione dell'ente deve essere conservata la documentazione delle spese sostenute e rimborsate, e che pertanto, nel caso in cui dal controllo dei bilanci emerga tra i costi un eccessivo valore di "rimborsi spese agli aderenti", si potrà chiedere all'ente stesso la produzione della relativa documentazione, con le conseguenze del caso.

5) Assicurazione degli aderenti:

La L.266/91 all'art. 4 dispone l'obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi, tutti i aderenti che svolgono attività di volontariato.

Questa norma comporta una spesa obbligatoria nei bilanci degli enti in questione, e pertanto essa dovrà essere rilevata dal controllo provinciale tra i costi del conto economico (per bilanci di tipo aziendale) oppure in apposito capitolo di spesa (per i bilanci di tipo pubblicistico).

Presumiamo abbastanza improbabile la rilevazione di un difetto in merito a questo obbligo, ma se ciò dovesse essere accaduto potrà essere per lo meno oggetto di richiesta di chiarimenti all'ente inadempiente.

6) svolgimento di attività economiche e/o produttive marginali

Passiamo infine alla questione più spinosa e controversa, vale a dire lo svolgimento di attività economi-

che marginali, che come accennato anche prima, costituiscono un elemento fondamentale di classificazione delle associazioni di volontariato e di valutazione della loro rispondenza alla legge quadro che le disciplina.

Riepiloghiamo al proposito i riferimenti normativi della questione e le considerazioni che ne discendono:

- L. 266/91 art. 5 comma 1: tra le risorse economiche sono previste quelle derivanti da attività commerciali e produttive marginali; quindi se l'attività economica non è tale l'associazione può restare nel Registro del volontariato? Vediamo le considerazioni successive.
- L. 266/91 art. 8 comma 4: tali proventi non costituiscono base imponibile IRPEG e ILOR se è documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato: la posta in gioco è importante, ed è comunque vincolata alla presenza dell'associazione nel solito Registro;
- L. 266/91 art. 9: alle organizzazioni in esame si applicano le norme dettate dal T.U. sulle imposte dirette, e per differenza con l'art. 8 si può dedurre che esse si riferiscono a quanto NON è marginale; se ne può ricavare, cioè, la seguente interpretazione: se anche l'organizzazione di volontariato svolgesse attività economiche rilevanti tali da non ottenere l'esenzione ex art. 8, ciò non precluderebbe il loro svolgimento né la permanenza nel Registro del volontariato, bensì imporrebbe solo di sottostare all'idoneità normativa fiscale;
- D.M. del 25/5/95: sono state definite le attività commerciali e produttive che possiamo intendere come "marginali", criteri a voi già noti (occasionalità - nessun ausilio di intermediari professionali - conformità ai fini istituzionali - incasso di corrispettivi che non eccedano del 50% i costi direttamente imputabili): possiamo considerare questa normativa con riferimento alle agevolazioni fiscali ex art. 8 della L. 266/91, e non con riferimento alla permanenza dell'associazione nel Registro del volontariato.

Riconosciamo che la normativa è soggetta a interpretazioni più o meno restrittive e letterali.

Abbiamo cercato tuttavia di ricavarne una soluzione positiva, stante queste ulteriori considerazioni di carattere obiettivo:

- nel volontariato - in quello toscano in particolare - è molto importante l'attività economica gestita a fini istituzionali (cimiteri, ospizi, ambulatori, pompe funebri, ecc.)
- essa rappresenta una fonte di finanziamento fondamentale per il perseguimento - ad esempio - a quanta assistenza di altissimo valore sociale e sanitario andrebbe a morire se fosse interdetto all'associazione di svolgere questo tipo attività economiche di sostentamento
- tali attività economiche svolgono tra l'altro una importante funzione nei confronti degli appartenenti a fasce sociali meno abbienti rispetto ad attività similari svolte parallelamente da imprese private a prezzi di mercato
- la regolamentazione di queste realtà è tutta in riesame: la Finanziaria del 1997 (L. 662/96) all'art. 3 commi 186 - 187 - 188 - 189 delega il Governo a provvedere con decreti legislativi a riordinare la materia dal punto di vista tributario il prossimo settembre 97; in particolare i commi 188 e 189 introducono la definizione di "Organizzazione non lucrative di utilità sociale" (ONLUS) ponendosi l'accento su organizzazioni che operano economicamente non per lucro ma per "utilità sociale". Puntiamo l'attenzione su questi dettagli: il comma 189 alla lettera b) dispone che le associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato saranno automaticamente considerate ONLUS, e lo stesso comma 189 alla lettera f) dispone che si dovranno prevedere regimi agevolati per i proventi derivanti da attività di produzione o di scambio di beni servizi, anche occasionali (e quindi a maggior ragione se abituali) purché svolti per scopi istituzionali o in diretta connessione degli stessi. Riteniamo di poter sostenere che queste affermazioni sono decisamente a favore di un significativo riconoscimento del particolare ruolo svolto dalle attività economiche svolte dalle associazioni non a fini di lucro, superando così - pur se in prospettiva e in attesa dei decreti legislativi - le interpretazioni più restrittive della L.266/91.

In merito agli ultimi due controlli suggeriti, ricordiamo quanto segue:

7) Attività del collegio dei revisori

Se negli statuti delle associazioni è prevista l'attività di revisione contabile da parte dell'apposito collegio di sindaci, essa deve essere documentata nell'apposita relazione allegata al bilancio, dove risulta confermata la correttezza contabile e la veridicità delle scritture contabili e quindi del bilancio approvato dall'assemblea degli associati.

8) Corretta destinazione dei beni mobili e immobili acquisiti a titolo gratuito

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.266/91, le associazioni prive di personalità giuridica che ricevono in successione i beni citati, sono esonerati dalla conseguente necessità di richiedere la personalità giuridica purché i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati esclusivamente a scopi istituzionali.

È evidente l'agevolazione concessa, la quale tuttavia è sottoposta alla particolare destinazione indicata dalla norma.

Si tratta in realtà di una circostanza che non sempre è immediatamente rilevabile dal documento del bilancio, e pertanto potremmo suggerire alle amministrazioni provinciali di operare come segue: se l'associazione di volontariato non ha personalità giuridica, e se nell'esercizio ha ricevuto donazioni e lasciti testamentari consistenti, potrebbe richiedere alle associazioni stesse copia dei verbali assembleari con i quali è stata accettata la donazione o l'eredità e con i quali è stata decisa la relativa destinazione, sempreché tutto ciò non emerga dal documento della relazione sull'attività svolta nell'esercizio.

4. Conclusioni

Come evidenziato nella relazione, tutti gli aspetti; sia economici che contabili che fiscali delle associazioni sono in una fase evoluta.

In questo contesto, e con particolare riferimento al volontariato e al controllo provinciale della permanenza dei requisiti di iscrizione al Registro, ci pare opportuno sottolineare nuovamente che lo strumento fondamentale dell'esame del bilancio degli enti in esame deve essere necessariamente affiancato dall'esame dei documenti correlati, e cioè allegati e relazioni.

I rilievi più importanti che possono portare l'amministrazione provinciale a emanare il decreto motivato di cancellazione dal Registro (ex art. 15 L. R. 28/93 e successive modifiche e integrazioni) attengono all'esito sfavorevole dei controlli sopra descritti, in particolare quelli relativi ai punti 1) e 2), che ci sembrano, anche moralmente, più determinanti nella valutazione di merito di una attività di volontariato.

Esiti sfavorevoli ai controlli sub 3), 4) e 5) dovranno essere oggetto di sicuro approfondimento da parte dell'amministrazione provinciale, con particolare riguardo al caso 5), anche per le conseguenze che ne possono derivare a terzi.

I controlli sub 7) e 8) possono comportare richiesta di ulteriore documentazione all'associazione.

Dubbi o perplessità in ordine alla questione del controllo sub 6) riteniamo possono e debbano essere rinviati: sia perché non è pacifica la rigida interpretazione al proposito della L.266/91, sia perché entro questo anno il Governo - se rispetterà i tempi indicati dalla Finanziaria - dovrà disciplinare più puntualmente la materia (anche se solo dal punto di vista fiscale), e pertanto parrebbe poco opportuno disporre la cancellazione dal Registro di una associazione di volontariato sulla base di motivazioni che probabilmente (o comunque si auspica) verranno riviste.

SINTESI della TAVOLA ROTONDA svoltasi nell'ambito del seminario sul tema

" Quale spazio in Toscana alle Organizzazioni del privato - privato - sociale per la gestione dei servizi di pubblico interesse?"

Alla tavola rotonda hanno partecipato:

- Maria Eletta Martini, Presidente del Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca
- Giuseppe Zanieri, Presidente dell'Associazione Regionale delle Cooperative Servizi Turismo
- Alberto Bechelli, Presidente della Consulta regionale del Volontariato
- Vincenzo Striano, Presidente ARCI Regionale
- Luciano Franchi, Presidente del Ce.S.Vo.T
- Enrico Pedini, Segretario Provinciale CGIL-CISL-UIL

Ha coordinato l'Assessore Provinciale ai Servizi Sociali Giuseppe Danesin e ha concluso i lavori l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali Paolo Benesperi.

Hanno partecipato alla Tavola rotonda oltre settanta persone in rappresentanza di 48 associazioni toscane di volontariato.

I relatori pur partendo da esperienze diverse (dal volontariato alla cooperazione, dall'associazionismo al mondo sindacale) hanno convenuto sul grande valore sociale, culturale, civile e politico che le organizzazioni del privato - sociale, pur nella loro originale specificità, rivestono all'interno della società civile. In una congiuntura storica particolare nella quale si afferma con estrema decisione il diritto di cittadinanza attiva e propositiva di tutte le persone, al di là delle loro particolari condizioni sociali ed economiche, le associazioni e le organizzazioni del privato sociale svolgono un ruolo estremamente delicato ed allo stesso tempo decisivo per la promozione di valori necessari alla difesa ed alla tutela del cittadino. Esse sono

infatti la tradizionale espressione della volontà dei cittadini di essere protagonisti di nuove forme di solidarietà sociale e partecipazione. Valori come la gratuità, la solidarietà e la corresponsabilità sono patrimonio del mondo del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo e prescindere da essi vorrebbe dire dare ulteriore corpo a quei processi di emarginazione sociale che rappresentano il segnale della lenta ma inesorabile disgregazione di ogni società civile. Inoltre, pur restando basilare l'apporto in termini di cultura di tali realtà associative, le organizzazioni del privato-sociale rappresentano anche un elemento di arricchimento dell'economia del nostro paese grazie alla crescente professionalizzazione delle loro capacità progettuali, operative e formative. In un equilibrato rapporto tra pubblico e privato l'associazionismo e all'interno di esso soprattutto il volontariato possono svolgere un ruolo non solo suppletivo, ma propositivo ed offrire un contributo notevole nella riflessione sulla riforma dello Stato sociale. Tutto il Terzo Settore, infatti, può contribuire a ridisegnare il sistema di Welfare State assegnando alle espressioni della società civile un ruolo non residuale. Infatti le realtà associative e le organizzazioni del privato - sociale rappresentano oggi un organizzatore di soggetti e bisogni in un'ottica che non è più di tipo assistenziale, ma di servizi alla persona basati sulla partecipazione attiva degli stessi cittadini.

L'associazionismo e le organizzazioni del privato-sociale rappresentano un modo di sviluppare collegamento tra aree di esclusione e di inclusione attraverso il rafforzamento dell'appartenenza sociale degli individui o gruppi di individui più deboli. L'attività delle organizzazioni del privato, sociale nel loro insieme e nel loro specifico apporto culturale e civile, indicano che la riforma del Welfare State non deve essere vista limitatamente a certi settori, come quello previdenziale o sanitario, ma promossa come movimento che miri ad elevare la complessiva qualità della vita delle persone.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Il Seminario ha registrato un notevole consenso da parte di operatori delle provincie della Regione Toscana, di alcuni comuni capoluogo e delle Associazioni regionali come dimostrato dalle numerose ed immediate adesioni, tanto che è stato raggiunto il numero massimo previsto (35 unità). Al seminario hanno effettivamente partecipato 29 operatori. L'attività si è svolta secondo il programma stabilito: le relazioni sono state svolte con estrema competenza ed hanno suscitato interesse ed attinenze operative pratiche. L'aspetto che ha caratterizzato l'attività del seminario nel suo insieme è stato l'aver approfondito contemporaneamente e correlativamente sia le specificità operative in campo fiscale, contabile, amministrativo e legislativo, sia le variabili sociali emergenti e più rilevanti nel settore del no-profit, con particolare attenzione anche alle proposte della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Zamagni.

Dalla discussione e dal confronto sono emerse numerose indicazioni che riportiamo qui di seguito al fine di evidenziare le problematiche maggiormente presenti sul territorio toscano, ritenendo l'ambito dell'associazionismo e del volontariato di prioritario interesse nella realizzazione di valide ed efficaci politiche sociali:

- **formazione professionale per associazionismo e volontariato:** dopo aver registrato le difficoltà per attuare quanto disposto dalla nuova normativa vigente, per cui l'attività risulta attualmente bloccata, si ravvisa la necessità di pervenire ad ulteriori chiarezze dispositive ed operative. A tal fine si propone che tale tematica sia oggetto di studio in un seminario specifico ove sia prevista la presenza di operatori e responsabili di entrambi i settori interessati (politiche sociali e formazione professionale).

- **consulte provinciali del volontariato e delegazioni provinciali del Ce.S.Vo.T.:** dopo aver rilevato il ritardo nell'applicazione dell'articolo di legge che prevede l'istituzione delle consulte provinciali, in attesa della approvazione delle modifiche alla Legge Regionale 42, dalla discussione emerge la difficoltà di chiarire gli ambiti istituzionali ed operativi dei due organismi che una volta formati insisteranno su uno stesso territorio.

- **necessità di uniformare la prassi di iscrizione all'Albo compreso le modalità di pubblicazione sul BURT:** è emersa una eterogeneità nella predisposizione dei decreti ed una ingiustificata richiesta da parte del BURT alle provincie di pagamento per un'attività delegata.

Elemento altamente rilevante dell'iniziativa è stata l'organizzazione della tavola rotonda come da programma stabilito, espressione della proficua correlazione sinergica tra la dimensione politica e l'esplicazione amministrativa.

deve più essere visto esclusivamente in "funzione fiscale", cioè come allegato alla dichiarazione dei redditi, ma come strumento di informazione ai soci e ai terzi (tra cui i sovventori e la collettività) circa l'andamento della gestione, non solo sotto l'aspetto economico - finanziario, ma anche sotto l'aspetto sociale, relativamente cioè all'utilità sociale resa alla collettività. Si tratta di un cambiamento culturale, sia parte degli enti, che devono abbandonare alcune riserve mentali sinora seguite, percorrendo, ove necessario, anche la strada della tipizzazione dei bilanci per settori di attività; sia da parte della Pubblica Amministrazione, che deve vedere nella corretta redazione del bilancio la più valida per un adeguato utilizzo delle risorse messe a disposizione della collettività.

Gli obblighi di contabilità e bilancio dovranno essere proporzioni alle entrate complessive dell'ente (e non all'entità dei soli ricavi commerciali, come avviene ora in base alla legge fiscale).

Analogo discorso deve fatto anche per altri eventuali adempimenti (revisione, pubblicità dei bilanci, ecc.) conseguenti al bilancio, allo scopo di dare l'informativa più completa possibile. La linea strategica da perseguire, anche in base alle considerazioni fatte sopra è: meno fisco, più contabilità e bilancio.

3. I controlli

Al fine di evitare gli abusi e di garantire una corretta gestione delle risorse, si rendono necessari adeguati controlli. Deve trattarsi non tanto di controlli formali, basati sugli atti - come sinora è avvenuto per i controlli amministrativi nei confronti degli enti con personalità giuridica - quanto piuttosto di controlli di sostanza, contabili e amministrativi, in grado di verificare l'effettiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente. Deve essere chiaro, quindi, che la trasparenza della gestione costituisce, ancor prima della emanazione di norme antielusive e

delle sanzioni in caso di loro trasgressione, un punto di grande efficacia per scoraggiare eventuali pratiche elusive. Ben vengano, dunque, i controlli esterni attuati dall'Amministrazione e da una Autorità appositamente costituita; meglio però sarebbe affidare l'ordinaria funzione di controllo della gestione a chi professionalmente si occupa di questa attività (revisioni contabili, società di revisione, ecc.), riservando all'Authority le funzioni generali di orientamento e di indirizzo - mediante la formulazione di linee guida operative - nonché il ruolo di controllo nei casi di gravi inadempienze.

Non è da escludere, inoltre, che possano giovare, allo scopo di un controllo efficace, le ispezioni delle associazioni di categoria, così come per le cooperative, ove le associazioni nazionali riconosciute realizzano (anche in forma delegata) l'esercizio di forme di vigilanza periodica delle cooperative associate.

4. Alcune osservazioni sul trattamento fiscale delle Onlus

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle Onlus, in particolare, vanno sottolineati alcuni "punti di criticità", per i quali occorrerebbe trovare una soluzione adeguata.

a) I.V.A.

- Come è noto, le prestazioni "sociali" sono attualmente inquadrate tra le operazioni esenti. Ciò comporta l'indetraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti. Sarebbe opportuno agire, ai fini agevolativi, più sulle vendite che sugli acquisti, magari introducendo un'aliquota ridotta per le operazioni svolte (ad esempio, il 4% come avviene per le prestazioni educative e sanitarie erogate dalle cooperative sociali).
- Parallelismo I.V.A. - imposte dirette. Non si capisce la mancanza, nella disciplina I.V.A., di una norma parallela

a quella prevista dall'art. 108, comma 1, cpv, del D.P.R. 917/86 e, in generale, non è chiaro il motivo per cui non venga spinta fino in fondo la connessione I.V.A. - imposte dirette, essendo identico il presupposto di imposta, cioè l'esercizio di attività commerciale.

b) Il trasferimento dei beni

Grande importanza riveste, inoltre, per gli enti non profit, il problema del trasferimento dei beni.

La legge delega contiene una norma transitoria che sarà certamente utile in questa fase di ristrutturazione che riguarda soprattutto gli enti che hanno una lunga tradizione. Sarebbe tuttavia opportuno scrivere una norma generale che favorisca questi trasferimenti, prevedendo, in particolare, che si possa scontare l'imposta di registro in misura fissa.

Nella legge delega non si fa cenno al trasferimento di complessi di beni, ma anche questo per molti enti in fase di ristrutturazione della loro attività (vedi, ad esempio, le scuole) è un problema notevole.



5. Le agevolazioni fiscali e la deducibilità delle erogazioni liberali

La misura delle agevolazioni fiscali e dei contributi dovrà essere proporzionale alla meritorietà sociale dell'ente. In questo senso si giustifica anche un trattamento fiscale maggiormente agevolativo nei confronti delle Onlus rispetto agli enti non commerciali, proprio per la loro caratteristica di enti di solidarietà sociale.

Identico discorso dovrebbe valere per la deducibilità fiscale, ossia per la determinazione dei limiti di deducibilità delle erogazioni liberali agli enti non profit effettuate sia da persone fisiche che da imprese; incentivare le risorse, senza che queste vengano distribuite dalla Pubblica Amministrazione sotto forma di contributo, spesso in base a criteri non proprio meritocratici.

VERSO UNA DISCIPLINA FISCALE UNICA PER IL TERZO SETTORE

*(Sintesi della relazione)
Dott. Nuccio Iovene
Coordinatore
Forum Terzo Settore*

Il decreto legislativo sul terzo settore ha fatto nell'ultimo anno significativi passi in avanti. Per la prima volta si è cominciato a ragionare, anche se ancora solo sul piano fiscale, in termini unitari superando la vecchia logica degli interventi settoriali che aveva caratterizzato la fase precedente attraverso le leggi quadro sul volontariato e sulla cooperazione sociale.

L'innovazione non è di poco conto se si considera che invece negli altri paesi europei ed anche negli Stati Uniti da tempo il non profit o il fenomeno associativo sono stati affrontati nel loro insieme, sottolineandone i punti comuni piuttosto che le differenze. Non a caso una scelta del genere ha portato ad una difficoltà nell'applicazione delle leggi esistenti, lasciando fuori numerose realtà, e addirittura arrivando ad una diversificazione dei criteri adottati da regione a regione.

A partire dallo scorso anno, su iniziativa dell'allora Ministro delle Finanze Fantozzi, si è avviato un proficuo dibattito teso alla definizione di un intervento legislativo per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale interrottosi per la conclusione anticipata della legislatura e ripreso successivamente dall'attuale Governo.

La predisposizione del testo di legge è stata affidata ad una Commissione presieduta da prof. Zamagni e supportata da un intenso confronto con i diversi soggetti del Terzo Settore nel nostro Paese.

Questo lavoro si è concretizzato

nell'articolo 3, commi 186-193 del testo di legge collegato alla Finanziaria 1997. L'articolo voluto da Visco, Ministro delle Finanze, e sostenuto dall'intero Governo Prodi, per rispondere positivamente alle richieste avanzate dal Forum Permanente del Terzo Settore, fissa i termini di una legge delega che assegna al Governo il compito di emanare uno o più decreti delegati, entro nove mesi

dall'approvazione della Finanziaria, con l'obiettivo di regolare l'intera materia dal punto di vista fiscale.

Questo intervento lascia, ovviamente, aperti problemi di una ridefinizione giuridica che implicano una riforma del Codice Civile ed il completamento delle leggi di riconoscimento attraverso una legge quadro sull'associazionismo, quest'ultima attualmente in discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Il progetto di legge fissa i paletti generali dell'intervento del Governo attraverso il riordino di tutte le norme tributarie dei cosiddetti "Enti non commerciali" oggi assai confuse e spesso lasciate all'interpretazione di circolari contraddittorie e la creazione delle ONLUS con esclusivo fine solidaristico, da cui verrebbero esclusi gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, i partiti politici, i sindacati e le organizzazioni di categoria e professionali nonché le fondazioni bancarie. Inoltre sono individuati come requisiti fondamentali il "divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, ovvero di cedere beni o prestare servizi

diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte" ed "espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità".

Gli interventi fiscali per le ONLUS riguarderanno la detraibilità o la deducibilità delle erogazioni liberali, regimi agevolati ai fini delle imposte sui redditi, per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali e di altri tributi. L'attività di controllo verrebbe demandata ad un apposito Organismo istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell'ultimo anno, mentre il provvedimento in discussione ha ottenuto una positiva accoglienza da parte del Terzo settore, non sono mancate voci dissonanti soprattutto legate alle possibilità di elusione che la normativa potrebbe generare. Il rischio è quello di introdurre meccanismi burocratici di controllo in grado di complicare certamente la vita alle organizzazioni del Terzo Settore, ma sicuramente discutibili sul piano dell'efficacia nei confronti dei pericoli di elusione ed evasione, come drammaticamente l'esperienza concreta dimostra.

Evasori ed elusori, visti i dati sulla loro consistenza in Italia, non hanno certo bisogno di attendere una normativa del genere. Mentre delimitare i campi di attività, o introdurre una casistica specifica delle iniziative ammesse rischierebbe di lasciare fuori soggetti importanti o risultare infinita.

Risulterebbe del resto paradossale che mentre da più parti si sottolinea la necessità di procedere sia ad una sostanziale delegificazione (riduzione del numero di leggi presenti) che ad una semplificazione legislativa, sul

provvedimento in questione si proceda attraverso un appesantimento normativo. Anche perché in sede di dibattito sulla finanziaria il Parlamento ha già provveduto a rafforzare "i confini" entro i quali far valere la nuova normativa fiscale.

In linea di principio, comunque, una legislazione semplice e trasparente è quella che offre meno margini ad eventuali " approfittatori" ed al tempo stesso risulta più facilmente controllabile da parte di chiunque.

Nella definizione dei decreti delegati attuativi dell'articolo 3, commi 186-193, della legge 622 del 23.12.96 occorrerà individuare con precisione i meccanismi di accesso e di fruibilità delle nuove norme, una eventuale gradazione in relazione all'utilità sociale delle organizzazioni ammesse ai "benefici", nonché le forme della partecipazione dei quest'ultime all'organismo di controllo previsto ed alla sua futura attività.

RIVOLUZIONE FISCALE NEL NON PROFIT

*Dott. Stefano Raghianti
Consulente CNV*

I decreti attuativi della legge delega in materia di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e di riordino della disciplina degli enti non commerciali sono quindi in dirittura di arrivo. Ai testi emanati dal Consiglio dei Ministri manca il parere della Commissione Parlamentare dei Trenta, ma il testo diffuso tende ad avere ormai caratteristiche di provvedimento definitivo. Si tratta di un provvedimento ampio e piuttosto complesso, che modifica in modo strutturale la disciplina fiscale degli enti non profit. Proviamo in primo esame, anche se a carattere generale, senza entrare in un dettaglio troppo tecnico del provvedimento.

Come noto, nel rispetto della legge di delegazione, il provvedimento si divide in due parti: una tende al riordino e alla modifica della disciplina degli enti non commerciali; la seconda, è la parte istitutiva delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e senza dubbio quella più innovativa. Le principali caratteristiche della **I sezione** sono:

1. Sembra restare la distinzione tra attività istituzionale e attività non commerciale di cui all'art. 108 del TUIR. la norma in più stabilisce che non si considerino imponenti i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali e i contributi corrisposti dalla pubblica amministrazione a seguito di convenzioni o a seguito di accreditamento di cui alla legge 502 del 1992. Si tratta di una norma importante e chiarificatrice che risolve in maniera positiva per il settore la questione, in particolare relativamente alle convenzioni, dove evidentemente il ruolo di supporto del terzo settore è più evidente.

2. Se gli enti non commerciali scelgono anche una attività di natura commerciale, fuori quindi da quella istituzionale, hanno l'obbligo della contabilità separata. Sembra quindi destinata a scomparire la possibilità di una contabilità unica, comprensiva sia della sfera istituzionale che di quella commerciale. Per i costi promiscui resta la detrazione in base al rapporto tra ricavi commerciali e totale dei ricavi. La netta separazione contabile delle "anime", quella commerciale e quella non commerciale, servirà anche per individuare meglio l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione di ente non commerciale.

3. Gli enti non commerciali che secondo le disposizioni vigenti sono ammessi al regime semplificato (enti con volume di affari fino a 360 milioni se effettuano prestazioni di servizi o a 1 miliardo se altre attività) possono optare per un nuovo regime forfettario. Tale regime prevede una serie di coefficienti di redditività, suddivisi per tipo di attività e per volume di affari. In pratica se viene scelto questo regime per ogni 100.000 lire di ricavo si considera reddito un importo pari al relativo coefficiente, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. E' evidente, come per tutti i regimi forfettari, che il meccanismo non consente chiusure in perdita. Il pregio di tali sistemi di determinazioni del reddito è quello di essere estremamente semplici ed anche la scelta, basata evidentemente su ragioni di convenienza fiscale, appare ingenerare facilmente individuabile.

4. Il testo del decreto delegato incide anche

sui cosiddetti enti di tipo associativo di cui all'art. 111 del TUIR escludendo in modo esplicito che i corrispettivi derivanti da attività istituzionale possano essere considerati imponibili purché resi in favore di altre associazioni con finalità analoghe o dei propri associati.

Il decreto contiene anche una importante presunzione di non imponibilità per alcune attività tipiche delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 287/1991, quali la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati. Appare inutile sottolineare l'importanza della norma in oggetto, che se da una parte risolve dubbi interpretativi, dall'altra può creare notevoli problemi in ordine ad eventuali comportamenti elusivi. Tale previsione non può non destare qualche dubbio e preoccupazione.

5. Le norme ora esaminate si applicano a condizione che l'ente preveda nel proprio statuto alcune clausole essenziali. Si tratta di una serie di norme tese a garantire l'effettività del rapporto associativo plurimo, il suo carattere democratico e la natura non patrimoniale dello stesso. Non si possono leggere diversamente clausole che vietano la trasmissibilità del rapporto associativo, la pubblicità delle convocazioni assembleari, oltre quelle più tradizionali del divieto di distribuzione degli utili e dell'obbligo di bilancio. Tuttavia, a fronte delle rilevanti agevolazioni sopra descritte è condivisibile che vi sia un controllo teso a verificare l'effettività della base associativa, al fine di un controllo anche di merito.

6. Il decreto in commento coordina ed unifica la disciplina IVA e quella delle imposte dirette, cosa quanto mai opportuna, nel senso di escludere dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni che sono escluse dal campo di imponibilità Irpeg -Ilor. Torniamo a precisare che si tratta operazioni "attive" degli enti non commerciali, poiché la norma in esame non regola la questione dell'IVA sugli acquisti.

7. L'articolo 6 del decreto in esame prevede anche la possibilità che l'ente perda la qualifica di "non commerciale". Si tratta di

una importante novità, che rappresenta una forte discontinuità con il regime precedente che taceva sul tema, creando notevoli problemi interpretativi.

In pratica si prevedono ipotesi (4) in cui l'ente, avendo la prevalenza continuativa di attività commerciale, perde la qualifica sopra detta.

La conseguenza del verificarsi di questa ipotesi sembra essere quella di attrarre a tassazione tutti i proventi di questi enti, facendo quindi perdere tutte le agevolazioni.

8. Infine gli articoli 8 e 9 del decreto in commento prevedono rispettivamente un nuovo regime di tenuta delle scritture contabili per gli enti non commerciali ed un regime transitorio per il trasferimento agevolato di beni patrimoniali.

Tuttavia la parte più innovativa del provvedimento è quella relativa alla **sezione II** del decreto, istitutiva delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il lungo e complesso articolo 10 del provvedimento tende a individuare l'ambito applicativo della norma, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

In sostanza, tra gli enti non commerciali se ne individuano alcuni, ritenuti particolarmente meritori di agevolazioni fiscali in considerazione del loro settore di attività e di alcune caratteristiche soggettive. Evidentemente, si è ritenuto che il contributo che questi soggetti possono dare allo stato sociale, meriti un incentivo fiscale da parte dello stato stesso.

In primo luogo sono individuati i settori di attività, elencati tassativamente dalla norma, in secondo luogo sono elencate alcune clausole statutarie obbligatoriamente previste per le ONLUS. Tuttavia nel rispetto della stessa legge di delega è stabilito che le associazioni iscritte ai Registri Regionali (l. 266/91), siano sempre ONLUS. La differenza con gli altri enti non commerciali sono rilevanti: tra tutte segnaliamo il divieto per le ONLUS di svolgere attività diverse da quelle previste dal decreto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ed il divieto di svolgere le attività a favore dei propri soci o associati, a meno che non si trovino in

condizioni di svantaggio. Oltretutto, anche le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle principali o comunque tali proventi non possono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Il concetto di attività "connesse" a quella istituzionale, farà sicuramente discutere. Oltre a non essere prevalenti, le attività connesse dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle istituzionali, servire da finanziamento dell'ente e in qualche modo semplicemente integrativa di quella istituzionale.

Oltretutto le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, comportano l'obbligo di tenere le scritture contabili.

A fronte di una disciplina più rigorosa, le ONLUS godono di forti benefici, sia in materia di esenzioni fiscali, sia in materia di deducibilità fiscale delle somme a loro elargite da terzi finanziatori. Sotto il primo profilo, siamo di fronte ad una serie molto ampia di esenzioni fiscali in materia di molte imposte e tributi. Il decreto prevede infatti esenzioni in materia di imposte sui redditi, sull'IVA, imposta di registro e bollo, sugli spettacoli, sulle lotterie e anche in materia di tributi locali.

Sotto questo profilo sarà interessante vedere il rapporto tra la nuova disciplina e l'art. 8 della legge 266/91. Per esempio, mentre il testo in commento prevede l'imposta di registro in misura fissa (L. 250.000) per i trasferimenti di beni immobili, la legge quadro sul volontariato prevede l'esenzione totale.

Sulla questione risolve però lo stesso legislatore delegato, che ha stabilito che sono comunque salve le norme di maggior favore della legislazione precedente.

Sotto il profilo formale si deve poi (positivamente) sottolineare, che il decreto va a modificare direttamente il testo delle relative imposte, facilitando a tutti la conoscenza della norma speciale, senza bisogno di richiamare altre fonti.

Il provvedimento interviene anche sulle

scritture contabili delle ONLUS, le quali in sostanza hanno l'obbligo di tenere scritture cronologiche sistematiche, a parte quelle di minori dimensioni che sono ammesse ad un ulteriore regime semplificato.

Sotto il profilo della deducibilità fiscale invece, la norma in esame porta finalmente a compimento una disciplina che appare abbastanza organica ed anche innovativa, la quale prevede la possibilità di detrarre entro certi limiti (4 milioni) le somme elargite alle ONLUS, sia per le persone fisiche che per le imprese. Per queste ultime poi la norma consente anche la possibilità di considerare componente negativa del reddito le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti impiegati per prestazioni rese a favore delle ONLUS, se pur entro certi limiti quantitativi. La disciplina risulta anche assai vantaggiosa per le donazioni di beni prodotti dalle imprese. In pratica, se una impresa intende aiutare una ONLUS, utilizzando direttamente i propri dipendenti, può legittimamente detrarre dal proprio reddito il costo sostenuto. Lo stesso dicasi per donazioni di beni prodotti dalle imprese relativamente a derrate alimentari e farmaci. La norma va quindi finalmente e con ritardo a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento tributario, quella della deducibilità fiscale alle organizzazioni non profit, sistema presente in tutti gli ordinamenti.

Ancora, l'articolo 29, prevede il vantaggio fiscale della detraibilità del minor rendimento ottenuto dai cc.dd. totali di solidarietà.

Per la sua vastità il testo merita ovviamente maggiore riflessione e approfondimento. Per il momento si può dire che rappresenta senza dubbio un notevole e significativo passo avanti per il terzo settore in generale. Per il volontariato in particolare, anche se il provvedimento sembra cucito più per altre realtà, esso rappresenta senza dubbio un insieme di norme assai vantaggiose, anche se non sembra particolarmente evidenziata la sua specificità.

In modo particolare, sotto l'aspetto degli adempimenti formali uno sforzo maggiore

poteva essere fatto per le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali ai sensi della legge 266/91, specialmente se effettuano solo attività marginali secondo il D.M. 25.5.95.

Per queste associazioni, generalmente di modeste dimensioni, potevano inoltre essere previsti limiti più ampi di detraibilità delle somme elargite.

L'elemento poi della gratuità delle cariche, non più previsto per le ONLUS, sembra non essere tenuto in doverosa considerazione. Ciò detto deve essere apprezzato lo sforzo

complessivo, nella speranza che la "Commissione dei Trenta" possa ritoccare il provvedimento anche su questi punti.

Bisogna infine segnalare che resta ancora irrisolta la importante questione dell'IVA sugli acquisti, in modo particolare per le associazioni di volontariato. tale questione infatti è delegata al governo, ma con diverso provvedimento. A questo punto, la questione non è più rimandabile e la riforma non avrebbe senso se priva di questo semplice aggiustamento della legge quadro sul volontariato.

ENTI NON COMMERCIALI

- 1) Esclusa da imposte l'attività istituzionale, la raccolta di fondi e i proventi da convenzione.
- 2) Obbligo della contabilità separata per l'eventuale attività commerciale.
- 3) Possibilità di scegliere regimi forfettari come da tabella a).
- 4) Esclusione di diverse attività per le associazioni di promozione sociale.
- 5) Obblighi di clausole statutarie.
- 6) Esclusione dell'IVA.
- 7) Possibilità di perdere la qualifica di ente non commerciale nel caso di prevalenza di ricavi istituzionali.
- 8) Nuovo regime di tenuta delle scritture contabili.
- 9) Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni immobili.

ONLUS

- 1) Individuazione dei settori di attività.
- 2) Obblighi statutarie.
- 3) Divieto di svolgere altre attività.
- 4) Divieto di svolgere attività in favore dei propri associati se non appartenenti a categorie svantaggiate.
- 5) Esclusione da imposte sui redditi e da IVA.
- 6) Esenzione dall'imposta di bollo.
- 7) Esenzione dalle tasse di Concessione Governativa.
- 8) Esenzione dall'imposta su successione e donazioni, da INVIM.
- 9) Imposta di registro a tassa fissa (S. 250.000) su atti traslativi di beni immobili.
- 10) Esenzione dall'imposta sugli spettacoli.
- 11) Nuovo regime di tenuta delle scritture contabili.
- 12) Sanzioni e responsabilità per i dirigenti delle ONLUS.
- 13) Emissioni di titoli di solidarietà.
- 14) Deducibilità fiscale delle somme elargite da terzi finanziatori.
- 15) Deducibilità fiscale di alcuni costi dalle imprese in favore delle ONLUS.

TABELLA a)

REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI

attività	volume affari	coefficiente redditività
servizi	fino a 30 milioni	15%
	da 30 a 360	25%
altre attività	fino a 50 milioni	10%
	da 50 a 1 miliardo	15%

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in attuazione della delega recata dall'articolo 3, Commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Sezione I Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

Articolo 1
(Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 sono sostituiti dai seguenti:

"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Articolo 2
(Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività)

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi".

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, beneficiano altresì dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dell'esclusione da ogni tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 3 lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Articolo 3
(Determinazione dei redditi e contabilità separata)

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."

Articolo 4
(Regime forfettario di determinazione del reddito)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente: "Articolo 109-bis - (Regime forfettario degli enti non commerciali) - 1. Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi realtivi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfettario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.

Articolo 5

(Enti di tipo associativo)

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.”

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica”; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.”

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

Articolo 6

(Perdita della qualifica di ente non commerciale)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente: “Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale) -

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

2. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.”

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: “Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si

applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.

Articolo 7

(Enti non commerciali non residenti)

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole “senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109.”.

Articolo 8

(Scritture contabili degli enti non commerciali)

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno degli eventi indicati nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.”.

Articolo 9

(Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali)

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiarò nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413 recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non

spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizza beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

Sezione II

Disposizioni riguardanti le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale

Articolo 10

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano affettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Si considerano inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte:

- a) nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
 - b) svolte nei confronti dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili anche se svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative

delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
 - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
 - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, limitatamente alle ONLUS aventi un numero di dipendenti inferiore a quello che comporta l'obbligo della rappresentanza sindacale aziendale.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e dello loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerate ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute

separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1, 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Articolo 11

(Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni)

1. Ai fini dell'organizzazione di un'apposita anagrafe unica delle ONLUS, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Articolo 12

(Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente: "Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile."

Articolo 13

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).";
 - 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), h), i) e i-bis)";
- b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito

d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte le seguenti: "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi."

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis sono sostituite" dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente a enti o istituzioni pubbliche e alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla

legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Articolo 14 (Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);";

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta; sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte le seguenti: "e alle ONLUS";

2) nel numero 15), dopo le parole "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte le seguenti: "e da ONLUS";

3) nel numero 19), dopo le parole "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

4) nel numero 20), dopo le parole "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

5) nel numero 27-ter), dopo le parole "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Articolo 15 (Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Articolo 16 (Disposizioni in materia di ritenute alla fonte)

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici

non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, seconda comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Articolo 17 (Esenzioni dall'imposta di bollo)

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente: "Art. 27-bis - estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).".

Articolo 18 (Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative."

Articolo 19 (Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni)

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole "altre finalità" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Articolo 20 (Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva)

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole "pubblica utilità", sono aggiunte le seguenti: "nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 21 (Esenzioni in materia di tributi locali)

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Articolo 22 (Agevolazioni in materia di imposta di registro)

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000"; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta la seguente: "II-quater) A condizione che la ONLUS dichiarerà nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.";

Articolo 23 (Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli)

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Articolo 24 (Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza)

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole "enti morali", sono aggiunte le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).";

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole "enti morali" è aggiunta la seguente: "ONLUS.";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole "enti morali", è aggiunta la seguente "ONLUS.";

Articolo 25 (Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
 "Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili".

6. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Articolo 26
(Norma di rinvio)

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Articolo 27
(Abuso della denominazione di organizzazione non lucrative di utilità sociale)

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrative di utilità sociale", ovvero di

altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Articolo 28
(Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori)

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 4.

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29
(Titoli di solidarietà)

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.


2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 30
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

Cassa di Risparmio di Lucca.

La Banca dove crescono i progetti e il futuro.



Ciò che contraddistingue il nostro modo di essere banca è la capacità di essere aperti, da sempre, alle esigenze di ciascuna persona.

Per questo, oggi, Cassa di Risparmio di Lucca è la banca di casa in oltre


120.000 famiglie, la banca amica dei pensionati, la banca che sostiene la crescita dei giovani, il lavoro degli artigiani, dei professionisti, dei commercianti, la banca partner delle imprese su tutti i mercati.

La banca dove i clienti non sono tutti uguali, perché tutti sono speciali.

La banca più vicina ai vostri progetti e al vostro futuro, che merita di essere conosciuta, personalmente.

Più vicini al vostro mondo.

CR CASSA
DI RISPARMIO
DI LUCCA




internet

**Centro Nazionale
per il Volontariato**


**<http://cnv.cpr.it>
e mail: cnv@cnv.cpr.it**

L'esperto risponde




Servizio di consulenza
con la possibilità di
inviare quesiti e
ricercare
la risposta di diversi
dubbi e domande
formulati al servizio.

Documentazione



È possibile consultare
una banca dati
dove sono inserite
pubblicazioni, riviste,
leggi e disposizioni in
materia di
volontariato,
tesi di laurea ed altro.


Bacheca



Spazio "telematico"
a disposizione degli
utenti per brevi
messaggi.


Banca dati

Dove è il Volontariato



Accesso alla "banca dati
delle associazioni di
volontariato", interrogabili
per località, settore,
attività svolta; alla banca
dati è stato inoltre
affiancato un modulo
elettronico che consente
la comunicazione diretta
al CNV dei dati delle
associazioni.

Posta Elettronica



Contatto diretto
bidirezionale con le
Associazioni di
Volontariato, gli Enti, gli
operatori del servizio e i
singoli cittadini.